

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. febbrajo 1864
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Nisco

Adottata nella tornata del

3. Maggio

1864

Ministero delle Finanze

L. 10038
2033

Signori!

Progetto di legge per l'affetto
dello Stabilimento Metallurgico di
Petrarja

Quando ebbi l'onore d'essere
chiamato a reggere il portafoglio delle
Finanze, lo trovai presso che compiute
le trattative per l'affitto dello
Stabilimento di Petrarja al Signor
Jacopo Pozza.

Dallo esame per me fatto
della pratica mi risultò che qualche
mese prima delle trattative iniziate
fatta offerta Pozza era in corso delle
pratiche con altri per la vendita di
Petrarja; che non si erano potute
ottenere se non condizioni assoluta-
mente inaccettabili; che la vendita,
tranne se fatta a condizioni straordina-
riamente vantaggiose, sarebbe stata
malissimo accolta dalla opinione

N. 177.

Progetto di legge ~~pro~~ approvato
dal Senato del Regno presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze / Minghetti

Locazione dello stabilimento metallurgico
di Pietrarsa

Senato del 23. febbraio 1866.

Pelloni

SESSIONE 1863

N°177

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri
ministro delle finanze

(MINGHETTI)

nella tornata del 23 febbraio 1864

Locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

SIGNORI! — Quando ebbi l'onore di essere chiamato a reggere il portafoglio delle finanze, io trovai pressochè compiute le trattative per l'affitto dello stabilimento di Pietrarsa al signor Iacopo Bozza.

Dall'esame per me fatto della pratica, mi risultò che qualche mese prima delle trattative iniziate sulla offerta Bozza, erano corse delle pratiche con altri per la vendita di Pietrarsa; che non si erano potute ottenere se non condizioni assolutamente inaccettabili; che la vendita, tranne fatta a condizioni straordinariamente vantaggiose, sarebbe stata malissimo accolta dall'opinione pubblica napoletana; che tutti gli uffizi tecnici ed autorevoli personaggi perfettamente edotti delle condizioni locali giudicavano convenienti le basi dall'affitto accordate con Bozza;

Che malgrado la notorietà delle trattative con Bozza, e delle precedenti con parecchie delle principali case

industriali delle provincie napoletane, non vi era alcun indizio che facesse presentire la probabilità di una gara, qualora si avesse voluto procedere all'affitto, e tanto meno se alla vendita per via d'incanto ;

Che anzi il Bozza trattava col Governo non tanto nell'interesse individuale, quanto per accordi che egli aveva iniziato nel ceto industriale di Napoli, sicchè allora non era da attendersi che le sue offerte potessero essere migliorate.

Mosso da tali considerazioni e nel desiderio di veder sollecitamente prosperare per la libera industria quel grandioso stabilimento, conchiusi la convenzione 10 gennaio 1862 che, non essendo stata preceduta da incanti, presentai a questa Camera nella passata Sessione, e riproposi al Senato nella tornata 28 maggio 1863 della Sessione presente.

In seguito ai dispiacevoli disordini ch'ebbero luogo in Pietrarsa nel 6 agosto scorso anno, e all'attentato commesso sulla persona stessa del signor Bozza, questi fece istanza di essere sciolto dal contratto, ed i signori Macry Henry mi facevano delle offerte per una nuova convenzione.

Io coltivai queste trattative, e non mancai di cogliere l'occasione per tentare ancora una volta la vendita di Pietrarsa, o quanto meno per introdurre nel contratto d'affitto alcuni miglioramenti in parte suggeriti dall'ufficio centrale incaricato dal Senato di riferire sul progetto di legge, e in parte resi possibili dalle seguite modificazioni degli interessi delle parti con cui doveva trattare.

Non fu possibile di riescire nel primo intento ; ma il nuovo affitto stipulato colla ditta Macry Henry, che io presentai nell'altro recinto del Parlamento nella tornata 26 novembre 1863, ritirando quello per la convenzione Bozza, è assai più favorevole agli interessi delle finanze, e fu approvato dal Senato nella tornata 17 corrente.

Io, riportandomi a quanto scrissi nella mia relazione a quell'onorando Consesso circa il nuovo contratto e la sua convenienza, lo presento ora a voi, e spero che vorrete approvarlo.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 17 febbraio 1864.**Articolo unico.*

È approvata la convenzione 9 ottobre 1863 stipulata fra le finanze dello Stato ed i signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra, duca di Cardinale, marchese Cesare Pallavicino, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, per l'affittamento dell'opificio meccanico di Pietrarsa presso Napoli.

Il Presidente del Senato
SCLOPIS.

CONVENZIONE.

L'anno 1863 al giorno 9 ottobre nell'ufficio della prefettura di Napoli.

Innanzi al signor marchese Rodolfo d'Affitto, senatore del regno, grande ufficiale dell'ordine di San Maurizio e Lazzaro, nella qualità di prefetto della provincia di Napoli, particolarmente delegato a questo atto dal Ministero delle finanze, assistito dal segretario, capo della prefettura medesima, avvocato Carlo d'Addosio, ed alla presenza dei sottoscritti cogniti testimoni, aventi tutti i requisiti d'idoneità prescritti dalla legge, si sono costituiti da una parte.

Primo. — Il signor cavaliere Vincenzo Cantamessa, direttore del demanio e delle tasse nel compartimento di Napoli, con la qualità di rappresentante delle finanze dello Stato.

E dall'altra i signori.

Secondo. — Cavaliere Gregorio Macry di Saverio.

Terzo. — Luciano Serra duca di Cardinale del fu Agostino.

Quarto. — Cavaliere Maurizio Baracco del fu barone Luigi.

Quinto. — Cavaliere Giuseppe Carabelli del fu Ignazio, tutti proprietari domiciliati a Napoli, e conosciuti dal signor prefetto, dal segretario capo e dai testimoni presenti.

Le costituite signore parti hanno asserito, dichiarato e convenuto quanto segue:

In virtù di convenzione sinallagmatica del dì 10 gennaio 1863, stipulata in Torino nell'ufficio del Ministero delle finanze, il signor Iacopo Bozza otteneva dal signor ministro delle finanze la concessione in fitto dello stabilimento meccanico di Pietrarsa, sito nelle vicinanze di Napoli, con varii patti e condizioni che in quella scrittura si leggono.

Dopo alquanti mesi, per sopravvenute circostanze, delle quali non accade venir qui facendo parola, essendosi convinto il signor Bozza di non convenire più ai suoi interessi personali di continuare nell'osservanza della stipulata convenzione, si fece a rassegnare al prelodato signor ministro delle finanze le sue preghiere e le sue istanze d'esserne sciolto e di vedere accet-

tata la sua rinunzia al conchiuso affitto. A che essendosi superiormente consentito, fu sollecita la direzione generale del demanio e delle tasse a formolare un progetto di nuova concessione d'affitto, indi alle trattative private ch'ebbero luogo non solo in Napoli, tra il commendatore Giovanni Manna, ministro dell'agricoltura, industria e commercio, ed i signori cavaliere Gregorio Macry e compagni, ma anche in Torino fra il ministro delle finanze commendatore Minghetti, ed i signori Francesco Henry e compagni. Col quale progetto lo stabilimento meccanico di Pietrarsa sarebbe concesso in fitto per la durata di venti anni, e con molti altri patti e condizioni, ai costituiti signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra, duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli e marchese Cesare Pallavicino (non potuto quest'ultimo intervenire al presente atto per causa di assenza.)

Ed il signor ministro delle finanze, al quale cotesto progetto, dato al 20 settembre 1863, veniva somnesso dalla direzione generale del demanio e delle tasse, non pure lo approvava con decreto del 27 settembre prossimo scorso mese, ma si compiaceva trasmetterlo al signor prefetto di Napoli, con l'incarico, per particolare delegazione, ad ottenere dal signor Bozza l'istanza della rinunzia pura e semplice al contratto del 10 gennaio 1863, ed a far stipulare innanzi a sè il pubblico istromento del novello affitto ai nuovi concessionarii con l'intervento del direttore demaniale.

Il tutto come torna più chiaro ed indubitato dalle testuali parole della nota ministeriale delle finanze, e del decreto di approvazione del progetto così concepito:

1) « Torino, 27 settembre 1863 — Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio e delle tasse — Divisione 2^a, sezione 1^a, numero 54302-10585 — Affitto di Pietrarsa.

« Il sottoscritto invia alla S. V. il capitolato di un nuovo contratto di affitto dello stabilimento di Pietrarsa inteso per via di trattativa privata fra le finanze e la casa Macry Henry in seguito alle istanze del signor Bozza per essere sciolto dal contratto 10 gennaio 1863.

« Le invia pure il decreto con cui ella è delegata a far stipulare innanzi a sè il pubblico istromento di affitto, coll'intervento del direttore demaniale. All'atto

(177)

della stipulazione, il signor Bozza doyrà presentare alla S. V. l'istanza di rinunzia pura e semplice del contratto.

« *Il ministro* firmato : MINGHETTI. »

2) « Il ministro delle finanze e presidente del Consiglio dei ministri,

« Considerando che il signor Iacopo Bozza ha fatto istanza di essere sciolto dal contratto 10 gennaio 1863, stipulato presso il Ministero delle finanze per l'affitto dello stabilimento di Pietrarsa ;

« Visto il progetto di capitolato per un nuovo affitto presentato dalla direzione generale del demanio e delle tasse il giorno 20 settembre 1863, dietro trattative private che ebbero luogo in Napoli fra il commendatore Giovanni Manna, ministro di agricoltura, industria e commercio, ed i signori cavaliere Gregorio Macry e compagni, ed in Torino fra il Ministero delle finanze ed i signori Francesco Henry e Oreste Fontana, quali rappresentanti dei signori cavaliere Gregorio Macry e compagni.

APPROVA

« Il progetto di capitolato sopraccennato e delega il signor marchese Rodolfo D'Affitto, prefetto di Napoli, a far procedere avanti di sè alla stipulazione del formale contratto ed istrumento pubblico, coll'intervento del direttore del demanio di Napoli in rappresentanza delle finanze dello Stato, sotto l'espressa riserva della convalidazione di detta convenzione per parte del Parlamento nazionale.

« Dato a Torino, addì 27 settembre 1863.

« *Il presidente del Consiglio dei ministri*
ministro delle finanze

« MINGHETTI. »

Ora dovendosi, a mente delle trascritte disposizioni ministeriali, divenire all'adempimento di esse e stipulare il pubblico instrumento del nuovo affitto, avendo il signor prefetto della provincia di Napoli ottenuto già dal surriferito Bozza la rinuncia all'antico contratto dei 10 gennaio 1863, che sarà originalmente inserita in fine del presente atto, le succostituite signore parti nel riconoscere e confermare la narrativa soprascripta son venute di loro spontanea

volontà a conchiudere, stipulare ed obbligarsi a quanto segue:

(177)

Primo. — Il signor Cantamessa, direttore compartimentale del demanio e delle tasse in Napoli, e nella qualità di rappresentante delle finanze dello Stato, dà e concede in fitto ai signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli presenti, ed al signor marchese Cesare Pallavicino, assente, lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, con tutti i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, gli attrezzi, gli utensili ed in generale tutto quanto fu dato in affitto al signor Iacopo Bozza col contratto dei 10 gennaio 1863 con tutti i patti e condizioni contenuti nel capitolato o progetto di convenzione dei 20 settembre 1863, formolato dalla direzione generale del demanio e delle tasse in Torino, ed approvato dal ministro delle finanze con decreto dei 27 dello stesso mese ed anno, nonchè con la giunta alla fine del patto terzo di detto capitolato, rassegnato il dì 2 del corrente ottobre per via telegrafica dalla prefettura al Ministero, e da questo ritenuta e consentita con telegramma del giorno 3 seguente confermata con la nota ministeriale dello stesso giorno numero 56973-11062.

Secondo. — La concessione cennata si debba intendere fatta con l'espressa riserva e condizione che sia riconosciuta ed approvata dal Parlamento nazionale, ed esclusa ogni responsabilità del Governo, come più chiaramente sta spiegato all'articolo addizionale del capitolato.

Terzo. — Ed essi novelli concessionari cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, accettando nell'interesse loro, e del loro socio assente, marchese Cesare Pallavicino, la concessione di fitto sopraccennato dello stabilimento di Pietrarsa, si obbligano tutti e ciascuno solidamente al pieno adempimento di tutti i patti stabiliti nel capitolato e progetto di convenzione, dei quali per volontà delle parti qui si trascrive e riporta alla lettera la serie, affinchè servano di base fondamentale al presente contratto e di vincolo reciproco nella osservanza di esso.

(177)

Capitolato o progetto di convenzione per l'affitto dello stabilimento di Pietrarsa presentato al signor ministro delle finanze dalla direzione generale del demanio e delle tasse il giorno 20 settembre 1863, ed approvato con decreto del 27 detto mese.

Art. 1. Lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, e cioè i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, attrezzi, utensili ed in generale tutto quanto fu dato in affitto al signor Iacopo Bozza col contratto 10 gennaio 1863 si concede in affitto ai signori:

Cavaliere Gregorio Macry ;
Luciano Serra duca di Cardinale ;
Marchese Cesare Pallavicino ;
Cavaliere Maurizio Baracco ;
Cavaliere Giuseppe Carabelli.

I quali concessionari si obbligano tutti e ciascuno solidamente al pieno adempimento della presente convenzione.

Art. 2. Al momento della consegna dell'opificio, i concessionari nominati all'articolo precedente dimostreranno con atto autentico di avere costituito per lo esercizio di Pietrarsa e di un altro stabilimento meccanico una società nazionale anonima del capitale di cinque milioni di lire (5,000,000), la quale assumerà definitivamente la presente convenzione, quando la medesima venga approvata dal Parlamento.

Art. 3. La locazione durerà 20 anni decorribili dal giorno 16 luglio 1863, in cui fu fatta la consegna provvisoria al signor Iacopo Bozza.

La nuova impresa assume a proprio carico ogni responsabilità e qualunque impegno che avesse incontrato il signor Bozza durante la gestione provvisoria da lui tenuta fino al giorno della consegna, di cui all'articolo settimo della presente convenzione, come se quella gestione fosse stata condotta da essa impresa; la quale perciò tiene dispensato il Governo dal venire a qualsiasi resa e liquidazione di conti collo scaduto concessionario; lo tiene sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa che questi potesse elevare contro di lui,

e si obbliga di regolare con esso signor Bozza ogni contabilità che si riferisca alla gestione provvisoria sopraccennata.

Non occorrerà quindi per parte del Governo alcun nuovo inventario, ma gli inventari descrittivi ed estimativi della consegna provvisoria fatta dal signor Bozza serviranno a determinare gli obblighi dell'impresa verso il Governo per il ricevimento, la manutenzione e la riconsegna di tutto quanto essa riceve in affitto giusta gli articoli 7° ed 8°; ed il Governo cede all'impresa le ragioni che a lui potessero competere verso il signor Bozza per mancanze o deterioramenti verificatisi nello stabilimento durante la gestione provvisoria.

Art. 4. In corrispettivo della concessione, l'impresa pagherà l'annuo canone di:

Lire quarantacinquemila (45,000) pel primo quinquennio.

Lire cinquantamila (50,000) pel secondo quinquennio.

Lire sessantamila (60,000) pel terzo quinquennio.

Lire settantamila (70,000) pel quarto quinquennio.

Art. 5. Qualora durante la locazione si rendesse possibile di utilizzare per la industria la chiesa che sorge nello stabilimento, e l'area dalla medesima occupata, si pattuirà un supplemento di canone corrispondente all'aumento di valore che ne derivasse allo stabilimento.

L'aumento di valore si constaterà da arbitri che verranno eletti e pronunzieranno colle norme stabilite nella seconda parte dell'articolo nono.

Art. 6. Il canone sarà versato alla tesoreria di Napoli in buone monete d'oro o di argento, al corso legale e in rate trimestrali anticipate nel primo giorno del trimestre.

La prima rata trimestrale versata dal signor Bozza si avrà come pagata dalla nuova impresa, la quale assume sopra di sè di regolare questa come ogni altra partita di contabilità collo scaduto concessionario.

Qualunque azione o ragione che avesse l'impresa verso il Governo dipendentemente da questa convenzione non potrà farla valere, se non quando giustifichi di essere in corrente col pagamento del canone.

In caso di ritardo al pagamento protratto oltre ad un mese dalle scadenze delle rate trimestrali, decorrerà a favore del Governo l'interesse del 6 per cento sulle somme dovute dall'epoca della regolare scadenza, e ciò

senza bisogno di preventivo avviso o costituzione in mora.

Art. 7. La riconsegna dello stabilimento al Governo e la consegna alla nuova impresa si farà con un solo atto in concorso di un commissario che verrà delegato dal Governo, dei signori concessionari e del signor Bozza o dei loro rappresentanti.

Il processo verbale si redigerà in triplice originale pel signor Bozza, per la nuova impresa e pel Governo, e vi si uniranno le procure in forma legale dei delegati alla consegna.

Ai due esemplari che debbono servire pel Governo e per la nuova impresa si uniranno altresì la pianta e gl'inventari descrittivi ed estimativi che vennero fatti in occasione della consegna al signor Bozza, ed a cui si apporranno le firme di tutti gl'intervenienti alla nuova consegna.

Art. 8. L'impresa dovrà mantenere l'opificio per tutta la durata dell'affitto in lodevoli condizioni e atto al normale esercizio. Essa dovrà inoltre riconsegnare alla scadenza del contratto tutto quanto le sarà consegnato giusta l'articolo precedente, e tutto ciò che venisse aggiunto o surrogato agli stabilimenti e ai mobili dell'opificio, giusta gli articoli 10, 12, 15, 17, 18 nelle condizioni e sul valore risultante dagli inventari descrittivi ed estimativi della consegna.

Art. 9. Si obbliga inoltre l'impresa a consegnare al Governo alla scadenza della locazione le quantità e qualità di ghisa, carbone ed altri materiali necessari al pieno esercizio dello stabilimento per almeno quattro mesi, secondo la media proporzionale del consumo verificatosi negli ultimi tre anni dell'amministrazione che allora andrà a cessare.

Il Governo acquisterà quei materiali al prezzo che verrà determinato da due arbitri nominati l'uno dal Governo, l'altro dall'impresa. Ove il giudizio dei due arbitri non fosse concorde, essi ne eleggeranno un terzo che pronunzierà da solo, e qualora non si accordassero neppure in questa scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal Tribunale di circondario di Napoli ad istanza della parte più diligente.

Il giudizio dei due arbitri o del terzo come sopra detti sarà inappellabile e definitivo.

Art. 10. I lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli stabili, e tutte le relative spese saranno a carico dell'impresa.

Si fa eccezione unicamente per i casi di rovine o distruzioni cagionate da terremoto, da guerra od altri casi di forza irresistibile (articolo 1601 LL. CC.) riconosciuti consimili a quelli testè accennati a giudizio discrezionale inappellabile dal Governo.

I casi d'incendio restano a carico dell'impresa, la quale si obbliga di far assicurare tutto ciò che riceve in affitto colla presente convenzione, e di giustificare entro un mese dal giorno dell'approvazione del Parlamento la seguita assicurazione, ed alle rispettive scadenze il pagamento dei premi, con facoltà al Governo di provvedervi a spese dell'impresa in caso d'inadempimento.

Art. 11. Il Governo farà eseguire ogni anno a cura degli uffici tecnici, colla scorta degl'inventari di consegna, un'ispezione in concorso d'un rappresentante dell'impresa, onde riconoscere lo stato di lodevole manutenzione e conservazione degli stabili e verificare se l'impresa vi abbia eseguito i lavori che stanno a suo carico giusta l'articolo precedente.

Se risultasse il bisogno di tali lavori non per anco fatti, il Governo prescriverà un termine all'impresa, trascorso il quale, senza che essa li abbia eseguiti, si faranno eseguire a tutto suo rischio e carico dal Governo, in conformità delle perizie che fossero state formate d'accordo fra le parti, e in difetto di queste o in caso di dissenso, da periti giudiziali.

Il Governo si rimborserà delle spese occorse per tali lavori sulla cauzione di cui all'articolo 31.

Art. 12. Ogni qualvolta l'impresa volesse fare delle sostanziali modificazioni o delle aggiunte ai fabbricati di proprietà governativa entro lo spazio attualmente occupato dallo stabilimento, giusta la pianta di cui all'articolo 7°; come pure ogni qualvolta volesse erigere nuovi fabbricati sull'area di proprietà governativa dovrà previamente chiederne il consenso al Governo, presentando il progetto dei lavori che intende eseguire.

Qualora il Governo acconsenta, l'impresa potrà intraprendere i lavori attenendosi però nell'esecuzione dei medesimi a quanto gli uffici tecnici prescriveranno, previe le necessarie verificazioni da farsi entro quindici giorni dalla presentazione del progetto.

Le nuove costruzioni di cui sopra saranno di proprietà del Governo, e quindi resteranno applicabili ad esse tutti i patti stipulati colla presente convenzione per gli stabili compresi nell'affitto.

(177)

La somma da pagarsi all'impresa per le succennate costruzioni alla scadenza del contratto verrà fissata da periti che si eleggeranno e pronuncieranno colle norme pattuite coll'articolo 14.

Art. 13. Gli stabili che l'impresa acquistasse od erigesse fuori dello spazio dello stabilimento, delimitato nella pianta, di cui all'articolo 7°, in servizio od in aggiunta allo stabilimento medesimo, saranno acquistati dal Governo a prezzo di stima alla scadenza del contratto, quando vengano riconosciuti utili all'opificio dagli uffici tecnici che verranno a tal uopo delegati.

Art. 14. Le stime di cui nel precedente articolo e nell'ultima parte dell'articolo 12 saranno fatte inappellabilmente da due arbitri o da un terzo da eleggersi colle norme dell'articolo 9; e avranno per base l'utilità delle nuove costruzioni e degli stabili aggiunti, in rapporto allo stabilimento, o pure la spesa effettiva del loro costo, secondo che l'uno o l'altra risulti minore.

Art. 15. Ogniqualvolta che per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'articolo 10 o per intelligenze che avessero luogo durante la locazione, si facessero a spese del Governo delle nuove costruzioni o degli aumenti, o delle sostanziali modificazioni agli stabili concessi in affitto, se ne farà constare nell'inventario descrittivo, di cui all'articolo 7°, e rimarranno ad esse applicabili tutti i patti stipulati nella presente convenzione per la consegna, per la manutenzione, per le riparazioni e per la riconsegna di cui agli articoli 8, 10, 12, 16.

Art. 16. Alla scadenza del contratto, gli stabili di proprietà governativa dovranno dall'impresa riconsegnarsi ai commissari che verranno dal Governo delegati per le necessarie verificazioni e pel ricevimento in condizioni non deteriori a quelle risultanti dagli inventari descrittivi di cui agli articoli 7 e 15.

Se si riscontrassero dei deterioramenti, il loro importo si constaterà da periti che verranno eletti e pronunzieranno colle norme pattuite all'articolo 9°, e formerà credito del Governo verso l'impresa.

Art. 17. Tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, riparazione e rinnovazione della mobilia, delle macchine, degli utensili, e in generale di tutto l'attrezzamento attaccato agli edifici o separato, senza eccezione di parti o di oggetti saranno a carico della impresa.

Conseguentemente ogniqualvolta, malgrado la più accurata manutenzione corrente, le dette macchine, od altri oggetti per naturale inevitabile deperimento e per qualsiasi titolo, non si prestino più convenientemente all'uso a cui sono destinati, l'impresa dovrà rinnovarli.

Si tienè fermo anche per la mobilia e per l'attrezzamento ciò che fu pattuito nella seconda e terza parte dell'articolo 10.

Art. 18. Qualora per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'articolo 17, o per intelligenze prese durante la locazione si facessero degli aumenti e delle sostanziali modificazioni nella mobilia, nelle macchine o in generale nell'attrezzamento dell'opificio a spese del Governo, se ne farà constare negli inventari estimativi, di cui all'articolo 7, per gli effetti della manutenzione e rinnovazione e della riconsegna e dei conguagli di cui agli articoli 8, 17 e 19.

Art. 19. Alla scadenza della locazione si farà un nuovo inventario estimativo della mobilia, delle macchine, degli strumenti, degli utensili che l'impresa deve riconsegnare giusta l'articolo 8.

Dal confronto di questo inventario con quello di cui agli articoli 7 e 18 si rileverà se il valore complessivo della mobilia, delle macchine, degli strumenti, degli utensili, e in generale dell'attrezzamento dell'opificio sia diminuito od accresciuto.

Nel primo caso l'impresa dovrà compensare al Governo la differenza. Nel secondo, la eccedenza di valore sarà tutta compensata alla impresa, qualora sia maggiore del cinque per cento sul valore primitivo.

Se la eccedenza fosse in una proporzione minore la impresa non avrà diritto ad alcun compenso.

Art. 20. Il Governo si riserva la facoltà di acquistare a prezzo di stima le macchine che la impresa avesse introdotto nello stabilimento, ed in aggiunta a quelle ricevute in affitto.

La stima di tali macchine sarà fatta colle norme stabilite nella seconda parte dell'articolo 14.

Art. 21. Il Governo si riserva la facoltà di ritirare anche prima della scadenza dell'affitto le macchine di uso esclusivo dell'artiglieria che tuttora si trovassero nello stabilimento, quando siano ultimati i lavori al di cui compimento esse abbisognano.

Art. 22. All'atto della consegna l'impresa dichiarerà quali fra gli impiegati governativi addetti allo stabili-

(177)

mento voglia conservare al proprio servizio corrispondendo loro lo stipendio in misura non minore dell'attuale.

L'impresa è libera per altro di licenziare in ogni tempo gli impiegati suddetti, nel qual caso il Governo corrisponderà ai medesimi ed alle loro famiglie la pensione di diritto che loro sarebbe spettata all'epoca della seguita consegna dello stabilimento; non computato quindi il servizio prestato alla impresa.

Art. 23. L'impresa sarà libera di licenziare quelli fra gli operai di Pietrarsa, già assunti dallo scaduto concessionario, che non credesse di mantenere al proprio servizio.

Però all'atto del licenziamento l'impresa corrisponderà a ciascun individuo licenziato per infermità o vecchiaia un semestre della paga od assegno di cui fosse provvisto a quell'epoca.

Art. 24. L'impresa subentrerà al Governo in tutti gli oneri ed impegni che il medesimo aveva assunti fino al giorno della consegna fatta al signor Bozza per provviste di materie prime, strumenti, macchine od altro in servizio dello stabilimento, rimanendo però fermo quanto fu convenuto colla seconda parte degli articoli 3 e 6.

Art. 25. Tutti i lavori di cui giusta l'articolo 23, e il secondo periodo dell'articolo 24 della convenzione 10 gennaio 1863, venne commesso il proseguimento e l'ultimazione al signor Bozza, e si trovassero tuttora in corso all'atto della consegna alla nuova impresa, dovranno dalla impresa medesima proseguirsi ed ultimarsi alle condizioni intese fra il signor Bozza ed il Governo.

Art. 26. Il Governo si obbliga di dare alla impresa delle commissioni di lavoro in servizio del Ministero della guerra pel montare complessivo di lire cinquecentomila (500,000) comprese le commissioni già date di adempimento di questo patto pel montare di lire duecento settantasettemila seicento dieci.

Rimangono ferme anche per le commissioni, di cui nel presente articolo, le condizioni intese col signor Bozza.

Art. 27. In casi di guerra o di straordinari bisogni, il di cui apprezzamento è riservato esclusivamente ed inappellabilmente al discrezionale giudizio del Governo, l'impresa, dietro avviso ricevutone dal medesimo, sarà obbligata a sospendere qualunque altro lavoro

non governativo, ed a fabbricare quei materiali da guerra ed ordigni meccanici che le saranno ordinati, e che la natura dello stabilimento comporta.

I prezzi saranno fissati di accordo e colle norme dell'articolo 9, ma qualsiasi controversia pel prezzo non darà diritto all'impresa di rifiutarsi a cominciare i lavori o di sospenderne la esecuzione.

Art. 28. Sarà sempre in facoltà dell'amministrazione pubblica di delegare ufficiali e capi officina di propria confidenza per dirigere, controllare ed invigilare l'eseguimento sia delle nuove commissioni, sia dei lavori in corso di cui si affidasse il compimento alla impresa, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

Art. 29. In generale sarà sempre in facoltà del Governo di far sorvegliare la puntuale esecuzione di tutti e singoli gli obblighi assunti dalla impresa colla presente convenzione per mezzo degli agenti e nei modi e tempi che stimerà opportuni.

L'impresa assume per sè e per tutti i proprii dipendenti l'obbligo di prestarsi, affinchè gli agenti del Governo non incontrino verun ostacolo nell'adempimento del loro mandato.

Art. 30. In ispecialità il Governo si riserva di esigere e vegliare in ogni tempo che tutte le commissioni governative, salve diverse intelligenze da prendersi fra le parti, quando le credano di reciproco interesse, sieno esaurite nello stabilimento di Pietrarsa, e non altrove.

Art. 31. In garanzia di tutti gli obblighi assunti colla presente convenzione, l'impresa dovrà prima della consegna, di cui all'articolo 7, prestare al Governo una cauzione di lire quattrocentomila in titoli di rendita italiana.

Art. 32. Le spese che il Governo facesse a carico dell'impresa pei titoli, di cui agli articoli 10 e 11, e per qualsiasi altra, si rifonderanno sulla cauzione.

E quando ciò avvenisse, l'impresa dovrà reintegrare la cauzione entro il termine che le verrà fissato dal Governo.

Art. 33. La cauzione, di cui ai precedenti articoli, verrà restituita al termine della locazione, previa la consegna, di cui all'articolo 8, e la verificata insussistenza di qualsiasi debito dipendentemente dalla presente convenzione.

Potrà pure essere restituita anche pendente la locazione una porzione della cauzione non maggiore

(177)

della metà in rate non minore di lire 20,000 quante volte l'impresa giustifichi per mezzo di stima inappellabile dell'ufficio tecnico, che verrà a tale uopo delegato, di avere aggiunto allo stabilimento nuovi immobili liberi da ogni vincolo, che abbiano le condizioni volute dall'articolo 13, per l'acquisto da farsene dal Governo; e il cui valore sia superiore di un terzo alla porzione di cauzione da restituirsi.

In tal caso le fabbriche ed i macchinismi di cui sopra verranno prima della restituzione vincolati ad ipoteca nelle forme di legge.

Art. 34. *a)* La mora al pagamento di un'annualità di canone;

b) La erogazione della cauzione per uno dei titoli accennati all'articolo 32, per un'importo uguale ad una annualità di canone senza che la cauzione sia stata reintegrata nel termine fissato dal Governo;

c) La mancanza od un deperimento di ciò che fu consegnato all'impresa, per un valore eguale ad una annualità di canone, e non giustificata in maniera giudicata attendibile dal Governo;

d) Il rifiuto dell'impresa alla puntuale osservanza dell'articolo 27, daranno luogo, se così parrà e piacerà al Governo, all'immediato scioglimento della presente convenzione, ed al riaffitto dello stabilimento a rischio e spesa dell'impresa. E ciò senza pregiudizio di qualsiasi azione e ragione competente al Governo per qualunque siasi infrazione del presente contratto, e senza obbligo alcuno di atti giudiziari.

Art. 35. Si pattuisce espressamente che l'impresa concessionaria non potrà mai sublocare nè in tutto, nè in parte l'opificio ricevuto in affitto, nè in altro modo cedere ad altri in tutto od in parte il presente contratto, se non previo il consenso del Governo, salvo quanto fu pattuito all'articolo secondo.

Art. 36. Saranno a carico dell'impresa le spese per la riduzione del presente contratto a pubblico instrumento.

Articolo addizionale.

La consegna, di cui all'articolo 7 della convenzione 20 settembre 1863, si fa in via provvisoria, come quella precedentemente fatta dal signor Iacopo Bozza, in forza dell'articolo addizionale al contratto 10 gennaio 1863, e quindi sotto riserva dell'approvazione per

parte del Parlamento, ed esclusa ogni responsabilità del Governo.

(177)

Qualora il Parlamento non avesse presa una deliberazione sulla convenzione 20 settembre entro il corrente anno, sarà libero alla impresa di ritirarsi e di sciogliersi dal contratto.

In tal caso, ed anche qualora il Parlamento non approvasse la convenzione, fermo quanto si è convenuto nella seconda parte dell'articolo 3 della medesima, si statuisce quanto segue:

1° Le migliorie e le riparazioni fatte dal giorno della consegna al signor Bozza fino all'ultimo dicembre 1863, o fino al giorno della deliberazione reiettiva del Parlamento, alle fabbriche ed all'attrezzamento dell'opificio, saranno compensate dal Governo all'impresa, secondo la stima che ne verrà formata colle norme stabilite all'articolo 14 del contratto 20 settembre;

2° L'impresa sarà in facoltà di rimanere nello stabilimento di Pietrarsa per un tempo non maggiore di sei mesi per compiersi tutti i lavori che vi avesse incominciato di commissione sia privata, sia governativa;

3° Alla scadenza del semestre, di cui all'articolo secondo, verranno restituite all'impresa le rate trimestrali di canone pagate; si procederà alla riconsegna dello stabilimento, giusta gli articoli ottavo, sedicesimo, diciannovesimo, e verrà restituita la cauzione a norma dell'articolo trentatreesimo.

Pel direttore generale

L. DE MARGHERITA.

Per la esatta osservanza di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente atto, le parti hanno eletto il loro domicilio legale in Napoli, cioè il signor direttore del demanio e delle tasse, nel palazzo del suo pubblico ufficio, sito nel locale di San Giacomo; ed i signori cavalieri Macry e Baracco, nella strada Monte di Dio, numero settantacinque; il signor Serra duca di Cardinale, alla strada Ponte di Chiaia, numero cinque, ed il signor cavaliere Carabelli, strada Magnocavallo, numero ottanta.

Il presente atto è stato dal segretario capo, nella sala di udienza della prefettura di Napoli, fatto, letto e pubblicato oggi sopra indicato giorno, mese ed anno,

(177) a chiara ed intelligibile voce, innanzi al signor prefetto della provincia, alle parti interessate ed ai testimoni presenti, dai quali tutti si è firmato e sottoscritto.

Firmati: RODOLFO D'AFFLITTO — CANTAMESSA VINCENZO — Cavaliere GREGORIO MACRY — Il duca DI CARDINALE LUCIANO SERRA — Cavaliere MAURIZIO BARACCO — Cavaliere GIUSEPPE CARABELLI — FILIPPO CARIO, *testimonio* — OTTAVIO BAUSI, *testimonio* — Il segretario capo, CARLO D'ADDOSIO.

Approvato in seduta del 17 febbraio 1864.

Il Presidente del Senato
SCLOPIS.

ATTERGATO.

Copia. — A Sua Eccellenza il signor ministro delle finanze.

Eccellenza, in seguito ai dispiacevoli avvenimenti di Pietrarsa ed al tentato assassinio sulla mia persona, e considerando inoltre

Che tanto la Commissione del Senato, quanto la Camera elettiva opinano, per quanto si dice, che le condizioni con le quali ho preso in affitto lo stabilimento di Pietrarsa sieno onerose pel Governo, mentre nella mia coscienza credo che il canone, la garanzia data, e gli altri patti da me assunti, sono il massimo che si possa concedere per quello stabilimento; considerando altresì ch'io non troverei nè ragionevole, nè equo l'aumentare il canone stabilito, che in conseguenza l'approvazione parlamentaria riservata nel contratto non potrebbe essermi accordata, e quindi sarei costretto di restituire lo stabilimento in un'epoca non molto lontana; per queste considerazioni sono venuto nella determinazione di rinunziare a favore del Governo al suo

contratto del 10 gennaio andante anno, e prego quindi
V. E. di volere disporre per la riconsegna dello stabi-
limento a termini del contratto e della legge.

(177)

Napoli, il 30 settembre 1863.

Di Vostra Eccellenza

Devotissimo servitore

IACOPO BOZZA.

Per uso amministrativo, *notaio* ERCOLE DE ROSSI,
di Napoli.

Visto — *Il Prefetto* D'AFFLITTO.

Per copia conforme :

Il segretario capo

CARLO D'ADDOSIO.

SENATO DEL REGNO

72
Torino, addi 18. febbrajo 1864.

Presidenza

OGGETTO DELLA LEGGE

Locazione Dell'Opificio
di Pietrarsa

Documenti a corredo

per ripetizione

19
FEB.
64

MINISTERO DELLE FINANZE
SEGRETARIA GENIA

DIREZIONE

12 GEN. 1864
176.

5623


S. A. A.

Il sottoscritto Presidente
del Senato del Regno pre-
giasi trasmettere all'Onorevol.^{mo}
Sig. Ministro Segretario di
Stato per gli affari delle Finanze
il progetto di legge in margine
indicato che il Senato adottava

Il Ministro desidera una
brava nota come, che non tutto nella tornata del 17. febbrajo passato
l'opificio del presente progetto
di legge. Il Ministro dice atti
pubblici non con permesso di resti
leggi. Ma 2.° che il 2.° e 3.°
proprietari incompetenti in questa materia
Parigi

All'Onorevol.^{mo} Signor Ministro
Segretario di Stato per gli
affari delle Finanze

Torino



Direzione Generale

del Demanio e delle Casse

N.° di Prot. } Gen. le 28874
 } Div. le 3466

Divis. *Perse* - N.° d'ord. 860

Risposta a Nota
delli 14 Maggio 1864
Div.° " N.° 1397.

Indicare nella Risposta la Data, i Numeri
e la Divisione della presente

Oggetto

Atti dell'Ufficio di Pichayfa

A. Cottorello prega
l'Onorevole Signor Presidente della
Camera di Deputati a richiedere,
in aggiunta agli atti trasmessi colla
prestata nota dibita in margine,
anche quelli che ad evasione di
una richiesta 3 May. 1864 N. 1499
furono a questo Ufficio inviati con
Ministeriale di Ref. merc. N. 19840
2885

R. Il Ministro.

All'Ufficio di presidenza
della Camera eletta.

Pellai

SESSIONE 1863

N° 177-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**CAVALLINI, MASSARI, MATTEI F., DE-FILIPPO, PLUTINO A.,
CORTESE, CAMERINI, LACAITA, NISCO**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato alla Camera
dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze

nella tornata del 23 febbraio 1864.

Locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

Tornata del 15 marzo 1864.

SIGNORI! — Allorchè nel 1840 su l'antica batteria di Pietrarsa re Ferdinando II faceva con proporzioni ricantate maestose installare un opificio da prendere il posto di quello già troppo modesto di Torre dell'Annunziata, molti videro o favoleggiarono di vedere in esso « un semenzaio di macchinisti e di mezzi industriali atti a non obbligarci più a rivolgere le nostre commissioni a Londra, a Birmingham, a Manchester, a Liverpool, a Glasgow. »

E veramente coloro che hanno fede nell'azione governativa e non appartengono a quella scuola che vorrebbe anche ogni lavoro militare e di armamento affidare all'industria privata, lasciando allo Stato il compito delle opere da eseguirsi sotto al fuoco nemico, potevano lusingarsi che il nuovo opificio sarebbe in breve tempo divenuto centro di vita e di educazione industriale.

(177-A)

Perciocchè, collocato in quei famosi campi Flegrei, fra la ferrovia di Portici e la deliziosa marina, era ordinato in modo da far concepire le più liete speranze ad un popolo non ancora industriale. Da un lato infatti avvi un ampio e ventilato alloggiamento destinato a caserma dei militari artefici; dall'altro sono le officine, una maggiore in mezzo e due minori laterali, con altrettante distinte porte e leggende sopra esse; le due estreme dicono: *Montatura delle macchine*, e quella di mezzo: *Gran sala di costruzione*.

Ma sì gaie speranze rimasero deluse. Re Ferdinando destinava l'opificio di Pietrarsa a servire lo stesso scopo che, secondo lui, avevano le ferrovie. Queste non dovevano mai oltrepassare il limite delle caserme che circondavano Napoli in un semicerchio di baionette da Capua a Nocera; quello non doveva elevarsi da una diramazione del servizio di artiglieria e dal fabbricare bombe e razzi, e negli ultimi tempi anche locomotive, quando egli temè che, a cagione della sua tirannia, pure le relazioni commerciali potessero venir meno con l'Inghilterra.

E qui è debito del referente il ricordare che di fatto diverse locomotive furono costrutte e sì perfettamente da meritare elogi da illustri meccanici stranieri, i quali nel dare il giudizio loro però non osservarono che la spesa di certo doveva essere necessariamente maggiore di quella dei grandi stabilimenti davvero industriali, ove è essa riportata su di una scala molto più ampia di mezzi e di affari. Non abbiamo tenuta esatta di libri di questo stabilimento per valutare il costo delle sue produzioni. Soltanto si trova nel bilancio del Ministero della guerra un capitolo di residuo passivo annuale di lire 3737 per Pietrarsa, oltre il personale che era compreso nel capitolo della direzione generale dei corpi facoltativi, alla cui dipendenza tale opificio era collocato con reale decreto dell'8 febbraio 1841.

Al finire del 1860 Pietrarsa cadeva con l'erroneo sistema economico che regolava il regno dei Borboni. Molti hanno deplorato tale caduta fino al punto di biasimare il Governo italiano per non aver assunto l'ufficio di continuare in questa branca l'andazzo borbonico. Anzi alcuni hanno veduto in questo procedimento uno scopo di distruggere tutto quanto non fosse piemontese.

La vostra Commissione, non prendendo a confutare teorie sì viete e ruinosi, stima rendere un omaggio alle

dottrine che costituiscono l'indole propria della nostra Camera, la quale con proclamare e prescrivere ad ogni occasione la libertà nel campo politico, amministrativo ed economico, si studia via via a svolgere la nazionale prosperità ed a ridurre l'azione governativa nei limiti da cui è pur troppo straripata.

Così, parte per naturale conseguenza delle mutate condizioni sociali, parte per essere il Governo sempre pessimo amministratore, l'opificio governativo di Pietrarsa procedeva rapidamente in rovina. Il Governo molte premure fece per affidarlo all'industria privata, da cui soltanto poteva aver vita e vigore. Le diverse pratiche di vendita riuscirono vane a cagione di condizioni davvero inaccettabili. Al contrario fu giudicato conveniente una locazione sulle basi offerte dal Bozza; vuoi perchè in tal guisa procedendo si assicuravano i Napoletani, giustamente preoccupati del loro avvenire industriale, che cotesto opificio non solo sarebbe stato conservato e mantenuto, ma ancora, per necessaria conseguenza del contratto e della sua nuova destinazione, avrebbe acquistato tutto quello sviluppo che unicamente l'interesse privato può dare in un paese la Dio mercè entrato nel consorzio di tutti gli altri civili; vuoi perchè, sebbene il canone annuale fosse alquanto lieve, grande era il vantaggio per lo Stato di avere, dopo un determinato periodo, lo stabilimento ampliato e fornito di un macchinismo atto all'esercizio e conforme al progresso tecnico.

Imperciochè quando il Bozza presentava la sua offerta della ferriera non esisteva che il solo locale con la macchina motrice, e dei 32 forni a *Pudler* ed a *riscaldare* restavano appena, ed in cattivo stato, cinque dei primi e tre dei secondi. I treni da laminar ferro erano tutti smantellati e disperse le varie parti pel locale. La macchina motrice poi della *gran sala* trovasi in uno stato completo di decadimento, come pure tutto l'apparecchio delle *trasmissioni*.

Il rapporto del capitano Panzera relativo alla condizione di Pietrarsa, come oggetto di una contrattazione locativa al tempo dell'offerta Bozza, non è certamente un elogio del come sono amministrate le proprietà dello Stato. Nè davvero la qualità propria industriale dello stabilimento può scusare una noncuranza siffatta da produrre per risultato la differenza dello stato di Pietrarsa che si rileva anche tra la descrizione fatta dal Grandis nel 1861 e quella suaccen-

(177-A)

nata del Panzera. Però ciò prova quanto è grave l'errore di volere lo Stato proprietario e sovente anche imprenditore, e quanto non sono fondate tutte le accuse mosse contro i patti della locazione di cotesto opificio, qualora si consideri quale realmente era al momento della contrattazione.

Ed a proposito di una tale considerazione è d'uopo anche richiamare l'attenzione vostra su due importantissimi fatti. Il primo è che il macchinismo di Pietrarsa appartiene ad un'epoca già vecchia, chè venti anni ed anche dieci sono secoli in cotesta età nostra di rapidissimo svolgimento industriale. Ogni giorno le macchine si perfezionano, e col loro perfezionamento la loro azione si moltiplica e conduce via via ad ottenere sempre produzioni maggiori con *costo* minore; onde è che in un decennio i grandi opifici si trovano per le successive modificazioni quasi completamente mutati: è una generazione, per mo' di dire, di macchine che alla preesistente succede. Pietrarsa al contrario, senza decadere, era rimasto quasi stazionario; ciò che non per tanto è decadenza per rapporto a colui che valuta un opificio da' suoi prodotti netti.

Il secondo fatto poi si rapporta al consumo, massime per le caldaie, la sola parte dell'opificio di Pietrarsa che fu trovata in buone condizioni, anzi in aumento, essendo state eseguite aggiunte considerevoli pel servizio de' proietti ogivi. È generalmente ritenuto che le caldaie in media non contano più di 10 anni di servizio al loro posto, e secondo questa norma, nell'eseguire la stima si è ritenuto per cifra del valore attuale il costo primitivo diminuito di tanti decimi quanti erano stati gli anni dell'esercizio.

Per queste diverse considerazioni fu dal Governo trattato col Bozza a forma della sua offerta ed ebbe principal cura a stabilire: e che il concessionario assumeva tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, riparazione e rinnovazione delle macchine, degli utensili ed in generale di tutto l'attrezzamento attaccato agli edifizii o separato; e che l'opificio così mantenuto e rinnovato dovrà essere dopo la durata dell'affitto riconsegnato allo Stato in lodevoli condizioni ed atto al normale esercizio.

Ma questi obblighi imposti al Bozza dal capitolato di concessione, gli erano prescritti dalla qualità stessa dell'impresa e dal suo proprio vantaggio. Cessate fortunatamente tutte le tariffe protettrici ed entrato il

Napoletano nel cammino largo e fecondo della libera concorrenza, non era più possibile sostenere l'esercizio di un opificio senza costituirlo in guisa di mantenere appunto con gli altri de' paesi esteri la concorrenza, vale a dire senza fare uscire Pietrarsa da quello stato stazionario, possibile con un sistema daziario ed economico diverso dal presente, e quando lo Stato non valutava le produzioni nell'acquistarle per le qualità e pel costo, non pel luogo ove erano prodotte, ciò che chiamavasi favore per le arti nazionali.

Infatti, non appena il capitolato della concessione era stato segnato, che il Bozza commetteva in Inghilterra un ordine di macchine atte a dare vita industriale a cotesto opificio; macchine che sarebbero già in posto se non fossero avvenuti incidenti spiacevoli e dolorosi, e se la società succeduta al Bozza non avesse inteso l'obbligo di soffermarsi nel riordinamento di Pietrarsa a cagione di alcune opposizioni, promosse da un concetto poco esatto verso un tale stabilimento.

Non pertanto il Ministero, accettando l'istanza del Bozza di essere sciolto dal contratto, e le offerte contemporanee dei signori Macry ed Anny per una nuova convenzione, coglieva l'occasione per introdurre nel contratto da stipularsi alcuni miglioramenti suggeriti dall'ufficio centrale del Senato; e quindi con aumentare la prestazione annuale, assicurava allo Stato il vantaggio di ridurre di dieci anni il periodo della locazione, il che importa l'utilità grandissima di avere dieci anni prima rifatto e ridotto ad industriale un opificio che ora appena comincia a risorgere dalla sua decadenza.

Nè minore vantaggio viene da questo nuovo contratto direttamente a Napoli per essersi impegnati nella impresa capitalisti e grandi industriali proprio del luogo. Basta notare per valutare cotesto vantaggio (che d'ordinario i governanti poco pratici non considerano abbastanza) come con la gestione avvegnachè provvisoria della nuova società, gli operai ridotti al fine di novembre a 350 sono aumentati a 500, oltre 122 invalidi con assegni di soldo a domicilio corrispondente alla metà della loro mercede. Nello stesso tempo alacrememente si procede alle riparazioni ed ai miglioramenti dei locali, alla costruzione di una grande officina e di una tettoia in ferro per uso di *vagoni* nel cortile accanto alla chiesa, ed allo acquisto di nuove macchine, per forma che lo stabilimento in breve potrà essere,

(177-A) secondo i progetti da eseguirsi, atto al lavoro di 1500 operai.

Ed alla sorte avvenire di cotesta gente laboriosa, che sovente dopo una vita logorata lavorando trovasi deserta di aiuti opportuni, i nuovi concessionari si sono studiati a provvedere mediante la intestazione di libretti della Cassa di risparmio a ciascun operaio, al quale viene ingiunto l'obbligo di settimanali versamenti di una piccola quota delle loro mercedi. Quanto un tale espediente contribuirà ad educare i nostri braccianti, non è d'uopo esaminare in ragionando a voi; poichè tutti, o signori, siamo convinti che è suprema necessità di rialzare la personalità dei nostri operai, se davvero vogliamo che l'Italia riprenda il primato ottenuto nel mondo moderno mercè l'industria ed il commercio, e che perdeva quando, per le scoperte di Diaz e di Colombo, la sua attività industriale venne meno e con essa la sua potenza.

Laonde la vostra Commissione unanimemente vi propone l'approvazione del presente progetto di legge approvato già dall'altro ramo del Parlamento, e pensa che il maggior bene che la Camera stessa possa fare all'opificio metallurgico di Pietrarsa sia quello di far cessare una condizione d'incertezza e di provvisorio, pur troppo abbastanza prolungata ed anche sperimentata abbastanza ruinoso.

NISCO, *relatore.*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~nella tornata del 17 febbraio 1864.~~

~~Articolo unico.~~

È approvata la convenzione 9 ottobre 1863 stipulata fra le finanze dello Stato ed i signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra, duca di Cardinale, marchese Cesare Pallavicino, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, per l'affittamento dell'opificio meccanico di Pietrarsa presso Napoli.

~~Il Presidente del Senato~~
~~SCLOPIS.~~

Approvato nella tornata del 3. Maggio 1864.

Sclopis

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per l'approvazione del contratto di locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro delle finanze (MINGHETTI) nella tornata del 28 maggio 1863.

SIGNORI SENATORI,

Il contratto che coll'unito progetto di legge presentato alla vostra approvazione fu stipulato nel duplice scopo di esonerare le finanze dalla ingente spesa che loro costava la gestione dell'opificio metallurgico di Pietrarsa, e di attuare un principio che non ha bisogno di essere dimostrato a voi che in tanti incontri ne raccomandaste l'applicazione, quello cioè che il Governo non debba impegnarsi nelle imprese industriali.

Sarebbe stato più conveniente, a dir vero, il poter addivenire all'alienazione assoluta dello stabilimento,

la quale avrebbe fatto entrare nelle casse dello Stato, in un tempo in cui le spese pubbliche sono molte e gravi, una somma maggiore del canone che fu convenuto col signor Bozza. Ma la vendita oltrechè fu giudicata inopportuna perchè avversata dall'opinione pubblica del paese, per quanto riferiva l'autorità preposta al Governo di quella provincia, non avrebbe potuto combinarsi a patti accettabili. Perocchè nelle condizioni in cui pur troppo versano ancora le provincie meridionali, non era facile trovare capitalisti nazionali disposti ad assumere in tempo prossimo lo sborso della somma di due milioni e mezzo a cui fu stimata dall'ingegnere Grandis, nella relazione fatta nel 1861 per ordine del Ministero dei lavori pubblici, il valore venale dello stabilimento; e l'alienazione a capitalisti stranieri sarebbe stata dalla opinione pubblica accolta più sfavorevolmente di qualunque altro partito. E nemmeno era facile trovare chi fosse disposto a soggiacere all'enorme aggravio degli interessi di quel capitale in aggiunta alle spese necessarie per la gestione ordinaria dell'opificio, che nel bilancio della guerra del 1862 furono iscritte per lire 1,274,300, ed oltre alle spese straordinarie che occorreranno per utilizzare l'opificio in tutti i lavori di cui è capace, e non perdere la opportunità delle commissioni che gli attuali bisogni del Governo e delle imprese industriali che sorgono nelle provincie meridionali assicurano a Pietrarsa.

Il canone annuo convenuto all'art. 3 in L. 40,000 pel primo decennio, L. 45,000 pel secondo decennio, e L. 55,000 per il terzo decennio rappresenta un reddito annuo di L. 46,666. Io fui d'avviso che questa somma, benchè lontana dal pareggiare l'interesse del valore capitale attribuito a Pietrarsa nella relazione poc'anzi citata, è un corrispettivo equo e conveniente per le finanze. E spero che voi pure accederete a

questa opinione considerando che i materiali che sono calcolati in quella valutazione per la egregia somma di lire 496,627 dovranno essere comprati dal signor Bozza per l'articolo 12 del contratto a prezzo di stima; che il valore assegnabile allo stabilimento perchè ne acquistasse la piena e libera disponibilità, debb' essere naturalmente assai maggiore di quello che l'opificio medesimo può avere per l'industriale che non acquista se non il dritto di occuparlo ed esercirlo sotto la sorveglianza del Governo, e con tutti gli oneri e vincoli assunti col contratto, i quali gli impediscono di trarre dall'opificio tutti gli utili che potrebbe cavarne un proprietario; che talune dipendenze e parti dell'opificio alle quali fu attribuito un valore venale, non ne hanno alcuno dal punto di vista industriale, ed anzi sono a ritenersi piuttosto dannosi: tale sarebbe per esempio la chiesa che impedisce allo stabilimento di estendersi dalla parte dove essa sorge.

Dal punto di vista finanziario ed economico pare sufficiente a stabilire la convenienza del contratto per l'amministrazione pubblica il considerare che per esso le regie finanze vengono a percepire un reddito netto invece di sottostare ad un'annua passività che può valutarsi almeno al 40 per cento dei prodotti che il Governo fabbricava in Pietrarsa. E di più si disgrava il bilancio della enorme somma stanziata per la gestione di uno stabilimento che ai bisogni pubblici non è punto necessario sia amministrato ad economia, potendo il Governo procurarsi a condizioni vantaggiose gli oggetti di sua consumazione forniti da Pietrarsa, senza sobbarcarsi al dispendio di quell'amministrazione.

La durata del contratto fissata in 30 anni coll'articolo 2, l'obbligo assunto dall'affittuario coll'art. 13 della manutenzione e delle riparazioni ordinarie, e quello impostogli coll'articolo 9 della restituzione

4
dell'opificio e di tutte le sue parti e pertinenze, nelle condizioni risultanti dagli inventari descrittivi ed estimativi di consegna, assicurano alle finanze la restituzione alla scadenza del contratto di un valore materiale almeno pari a quello che verrà consegnato all'affittuario. Ma mentre durante il trentennio il Governo avrà risparmiate le spese della gestione, recupererà l'opificio con un avviamento che la sola industria libera dei privati può essere in grado di procurargli, sicchè il valore industriale dello stabilimento sarà notevolmente aumentato a profitto delle finanze.

La cauzione di lire 400,000 pattuita coll'articolo 29 corrispondendo a un dipresso al valore degli oggetti mobili e facilmente asportabili, si è ritenuta sufficiente; ma a più completa guarentigia, le finanze si riservarono la facoltà di sorveglianza continua, e di sciogliere il contratto col signor Bozza e stipularne un nuovo a sue spese, in tutti i casi che vennero specificati nell'articolo 31.

Mi rimane a giustificare la consegna provvisoria che venne concessa all'affittuario, in pendenza dell'approvazione per legge del contratto con lui stipulato.

Non sarebbe stato possibile che malgrado l'urgenza del progetto di legge per l'affitto di Pietrarsa, il Parlamento, già occupato di tante discussioni ancora più urgenti, ed ora della più urgente di ogni altra, quella dei bilanci dello Stato, potesse occuparsene con tutta la sollecitudine che sarebbe necessaria.

D'altra parte essendo io stato chiamato all'onore di sedere nei Consigli della Coroua, quando le trattative per il contratto del signor Bozza erano pressochè al termine, stimai debito mio di informarmi particolareggiatamente della pratica e di sentire il parere del Consiglio di Stato e di persone che po-

tessero illuminarmi anche intorno all'apprezzamento che il proposto contratto riceverebbe dall'opinione pubblica nelle provincie napoletane. Il che fu causa di qualche indugio nelle risoluzioni che dovea prendere il Ministero delle finanze.

Comunque poi si trattasse di un atto di amministrazione che starebbe per sè stesso nelle ordinarie attribuzioni del potere esecutivo, non ho creduto potermi dispensare dal sottometterlo alla vostra approvazione, per il motivo che la mancanza di aspiranti, e la specialità delle condizioni che si richiedono nell'affittuario di un opificio come quello di Pietrarsa, avevano consigliato il Governo a prescindere dai pubblici incanti, dal momento che il signor Bozza, per le informazioni avute dal Ministero, soddisfaceva a quelle condizioni ed aderiva a patti convenienti per giudizio di tutti gli uffizi che vennero interpellati.

Ora non si sarebbe potuto indugiare ogni principio di attuazione del contratto per tutto il tempo che dovrà probabilmente correre prima che il medesimo possa essere approvato per legge, senza gravissimo pregiudizio. Perocchè l'erario avrebbe dovuto sobbarcarsi almeno per una buona parte del 1863, per la gestione di Pietrarsa, alla grave spesa sostenuta negli anni precedenti, e per la quale in pendenza delle pratiche per l'affittamento, non venne stanziato alcun fondo nel bilancio della guerra pel 1863. Ed inoltre la convenienza del contratto per ambe le parti era specialmente determinata dalle commissioni di lavori che l'affittuario aveva fondamento di aspettare dalle nuove imprese di ferrovie. Sicchè una dilazione all'attuazione del contratto o avrebbe fatto recedere dalle pratiche il signor Bozza, o lo avrebbe indotto a non accettare che condizioni assai meno vantaggiose pel Governo.

Per le considerazioni fin qui premesse, ho fiducia

che vorrete approvare l'operato del Governo, e sancire col vostro voto il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico.

È approvata la convenzione 10 gennaio 1863 stipulata fra il Ministero delle finanze e il signor Jacopo Bozza per l'affittamento a quest'ultimo dell'opificio metallurgico di Pietrarsa presso Napoli.

Convenzione per l'affittamento dell'opificio meccanico di Pietrarsa al signor JACOPO BOZZA.

Addì 10 (dieci) gennaio 1863 (mille ottocento sessantatrè) in Torino, nel Ministero delle finanze, si premette; come avendo il signor Jacopo Bozza presentato un'offerta al Ministero della guerra per assumere in affitto l'opificio meccanico di Pietrarsa, il detto Ministero la comunicava a quello delle finanze colla nota 24 settembre 1862, n. 12763, opinando in massima favorevolmente per l'affittamento di Pietrarsa.

Come essendosi a cura della direzione generale del demanio e delle tasse avviate le trattative, ed intesi di concerto i patti a cui dovrebbe aver effetto a favore del signor Bozza la concessione dell'affitto da lui chiesto, siasi tra le regie finanze rappresentate dal signor commendatore Marco Minghetti, ed il signor Jacopo Bozza, ed alla presenza dei sottoscritti testimoni addivenuto al seguente progetto di convenzione da ridursi in istromento per avere il suo pieno effetto quando abbia ottenuta la debita sanzione per legge.

CONVENZIONE.**Art. 1.**

Il Governo concede in affitto al signor Jacopo Bozza l'opificio meccanico di Pietrarsa presso Napoli cogli edifizii, macchinismi, attrezzi e utensili relativi, nello stato in cui si troverà al momento della consegna.

Art. 2.

L'affitto comincerà a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata la consegna dello stabilimento al signor Bozza e durerà per anni 30 (trenta).

Art. 3.

Il signor Bozza pagherà in corrispettivo della concessione la somma annua di italiane lire 40,000 (quaranta mila) nel primo decennio; lire 45,000 (quarantacinque mila) nel secondo decennio; lire 55,000 (cinquantacinque mila) nel terzo decennio.

Art. 4.

Il pagamento del canone fissato coll'articolo precedente si farà dal concessionario in quattro eguali rate trimestrali anticipate nel primo giorno del trimestre.

Art. 5.

Il canone dovrà pagarsi nella tesoreria di Napoli, in buone monete d'oro o d'argento, e precisamente in franchi o lire italiane al corso legale.

Art. 6.

La consegna dell'opificio e degli accessori si farà dagli agenti che verranno designati dal Governo, secondo le istruzioni che ai medesimi verranno impartite, e ferma la condizione di cui all'articolo 29.

Art. 7.

Il signor Bozza riceverà la consegna personalmente od a mezzo di un suo incaricato, munito di speciale procura in forma legale a termine delle leggi civili vigenti delle provincie napoletane, da unirsi al verbale di consegna.

Art. 8.

Il verbale di consegna si redigerà in triplo esemplare, e vi si allegheranno gl'inventari descrittivi ed estimativi degli edifizii, delle macchine, attrezzi e di tutto quanto si consegnerà in affitto al signor Bozza con obbligo di riconsegna.

Art. 9.

Il signor Bozza si obbliga a mantenere l'opificio per tutta la durata dell'affitto in buone condizioni e atto al normale esercizio, ed a restituire alla scadenza del contratto tutti gli edifizii, le macchine e gli oggetti consegnati in affitto o gli equivalenti che vi fossero stati surrogati, nelle condizioni apparenti dagli inventari e verbali di consegna, a giudizio dei periti come all'articolo 16.

Art. 10.

La riconsegna si farà osservando le norme pattuite negli articoli 6, 7 e 8 per la consegna.

9

Art. 11.

Il Governo si riserva la facoltà di ritirare dallo stabilimento anche prima della scadenza dell'affitto, quando sieno esaurite le commesse di cui all'art. 24, le macchine per la rigatura dei cannoni e le altre di uso esclusivo dell'artiglieria, che non figurano nella relazione del cavaliere Sebastiano Grandis del 1861 sullo stabilimento metallurgico e meccanico di Pietrarsa.

Art. 12.

Il signor Bozza acquisterà e pagherà all'atto della consegna dello stabilimento tutta la ghisa, il carbone e le altre materie prime che vi esisteranno. Il prezzo sarà determinato da due arbitri nominato l'uno dal Bozza. l'altro dal Governo. Ove il giudizio di due arbitri così nominati non risultasse concorde essi ne eleggeranno un terzo: e qualora non si accordassero neppure in questa scelta il terzo arbitro sarà nominato dal tribunale di circondario in Napoli.

Il giudizio dei due arbitri o del terzo, come sopra eletti, sarà inappellabile e definitivo.

Art. 13.

I lavori di riparazione e manutenzione dello stabilimento saranno fatti a cura del signor Bozza, dietro autorizzazione del Governo, e in conformità dei progetti disposti dagli uffici del genio civile o militare, a seconda dei casi. La spesa annuale necessaria per i suddetti lavori incomberà al Governo od all'affittuario secondo la loro importanza, a termini delle leggi civili ed amministrative vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Art. 14.

È in facoltà del signor Bozza l'aggiungere nuovi fabbricati e nuove macchine ed utensili a quelli che gli si daranno in consegna. Ma non potrà fare modificazioni alle fabbriche e macchine ora esistenti senza il consenso del Governo.

Art. 15.

I fabbricati che fossero aggiunti a spese del signor Bozza allo stabilimento e riconosciuti utili al medesimo a giudizio del Governo, passeranno alla scadenza del contratto in proprietà di questo a prezzo di stima. Sarà in facoltà del Governo di acquistare a prezzo di stima le macchine introdotte nello stabilimento a spese del signor Bozza.

Art. 16.

La stima di cui all'articolo precedente sarà fatta inappellabilmente da due esperti, o da un terzo eleggibile colle norme pattuite all'articolo 12, ed avrà per base la cifra rappresentante l'utilità dei nuovi fabbricati in rapporto allo stabilimento oppure la spesa effettiva del loro costo, secondo che l'una o l'altra risulti minore.

Art. 17.

Il signor Bozza si obbliga, tranne in casi di straordinarie crisi commerciali, e di forza maggiore, di cui è riservato esclusivamente al Governo l'apprezzamento, d'impiegare nello stabilimento almeno 800 individui per tutta la durata della concessione e di valersi a preferenza, in parità di condizioni, di quelli attualmente impiegati.

11

Art. 18.

Il Governo si riserva di ritirare quegli impiegati amministrativi e militari, attualmente addetti a Pietrarsa, che crederà conveniente.

Il signor Bozza si riserva pure di dichiarare entro il termine di mesi tre dal giorno in cui verrà definitivamente approvata la presente convenzione, quali fra gli attuali impiegati di Pietrarsa crederà conveniente di licenziare.

Per altro fino al giorno del ritiro o del licenziamento rimarranno a carico del signor Bozza gli assegni e stipendi di cui fossero provvisti i suddetti impiegati nel giorno della consegna.

Art. 19.

Il signor Bozza corrisponderà all'atto del licenziamento a ciascun impiegato da lui licenziato due mesi dell'assegno o stipendio di cui si troverà provveduto l'impiegato a quell'epoca.

Art. 20.

Gli impiegati licenziati riceveranno dal Governo il trattamento che ad essi competerà, a norma dell'impiego che avranno e delle leggi vigenti all'epoca del licenziamento.

Il signor Bozza si obbliga a non diminuire gli stipendi e gli assegni di cui gli impiegati mantenuti in servizio saranno provveduti nel giorno della consegna.

Art. 21.

Tutte le pensioni per gli impiegati che vi avessero diritto staranno a carico del Governo, a norma delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

Art. 22.

Il signor Bozza dovrà surrogare il Governo in tutti gli oneri da questo assunti con regolari contratti stipulati fino al giorno della consegna dello stabilimento, per provviste di materie prime, stromenti, macchine od altro in servizio dello stabilimento medesimo.

Art. 23.

Tutti i lavori che all'epoca della consegna dello stabilimento si troveranno in corso di esecuzione saranno ultimati a cura del signor Bozza, a prezzi da stabilirsi per mezzo di arbitri giusta l'articolo 12, salvo il disposto dall'articolo seguente.

Art. 24.

Il Governo si obbliga di dare al concessionario delle commissioni di lavoro in servizio del Ministero della guerra pel montare complessivo di lire 500.000.

È poi riservata al Ministero della guerra la facoltà di far proseguire ed ultimare in Pietrarsa, indipendentemente dalle suddette commesse, i lavori di artiglieria che si troveranno in corso di esecuzione al momento della consegna dello stabilimento.

Art. 25.

Le commesse e i lavori in corso, di cui agli articoli 23 e 24, si eseguiranno in base ai prezzi che saranno risultati dagli ultimi incanti di oggetti congeneri; ovvero si determineranno mediante estimi preventivi da farsi colle norme pattuite all'art. 12.

Art. 26.

In caso di guerra e di straordinarii bisogni, il cui apprezzamento è riservato esclusivamente al Governo,

il signor Bozza, dietro avviso del Governo, sarà obbligato a sospendere qualunque altro lavoro privato, ed a fabbricare quei materiali da guerra od ordigni meccanici che gli saranno ordinati, e che la natura dello stabilimento comporta.

Anche in questi casi i prezzi saranno fissati d'accordo, o colle norme dell'articolo 12.

Art. 27.

Sarà sempre in facoltà del Ministero della guerra di delegare ufficiali e capi officine di artiglierie allo stabilimento di Pietrarsa per dirigere, controllare ed invigilare l'eseguimento sia delle nuove commesse, sia dei lavori in corso, di cui si affidasse il compimento al concessionario a senso dell'art. 24.

Art. 28.

In generale sarà sempre in facoltà del Governo di far sorvegliare la puntuale esecuzione di tutti e singoli gli obblighi assunti colla presente convenzione per mezzo degli agenti e nei modi e tempi che crederà opportuni.

Il signor Bozza, personalmente ed a mezzo dei propri incaricati, dovrà ad ogni richiesta prestarsi affinché gli agenti del Governo non incontrino verun ostacolo nell'adempimento del loro mandato.

Art. 29.

In garanzia di tutti'gli obblighi assunti dal signor Bozza, egli è tenuto a depositare la cauzione di lire 400.000 (quattocento mila) in rendita italiana entro il tempo che decorrerà dall'approvazione della presente convenzione fino alla consegna.

Art. 30.

La cauzione, di cui nell'articolo precedente, sarà restituita al signor Bozza al termine dell'affitto, previa

la riconsegna di cui all'articolo 10, e la verificata insussistenza di qualsiasi debito del concessionario, dipendentemente dalla presente convenzione.

Potrà essere restituita la cauzione fino a concorrenza di lire 200,000 (duecento mila) anche pendente l'affittanza, quante volte il concessionario giustifichi dietro stima inappellabile dell'ufficio tecnico che verrà delegato dal Governo, di avere aggiunto allo stabilimento nuove fabbriche e macchine fisse che abbiano le condizioni volute dagli articoli 16 e 15 per l'acquisto da farsene dal Governo, ed il cui valore sia superiore di un terzo alla parte di cauzione da restituirsi.

In tale caso le fabbriche ed i macchinismi, di cui sopra, verranno regolarmente vincolati ad ipoteca in surrogazione della parte di cauzione restituita.

Art. 31.

a) La mora al pagamento di un'annualità di canone;

b) La erogazione della cauzione in rimborsi dovuti dal concessionario al Governo pel montare di un valore pari ad un'annualità di canone, senza che la cauzione sia stata reintegrata;

c) Un ammanco negli enti consegnati al concessionario per un valore pari ad un'annualità e non giustificato in maniera che sia di piena soddisfazione del Governo;

d) Il rifiuto del concessionario alla puntuale osservanza dell'articolo 26;

Daranno luogo, se così parerà e piacerà al Governo, all'immediato scioglimento della presente convenzione ed al riaffitto dello stabilimento a tutte spese del caducato concessionario. E ciò senza pregiudizio di qualsiasi azione e ragione competente al

Governo per qualunque infrazione del presente contratto, e senza obbligo di atti giudiziari.

Art. 32.

All'atto della consegna, il signor Bozza si obbliga di dimostrare in modo che sia di piena soddisfazione del Governo, di avere disponibile il capitale di un milione di lire (1,000,000) da impiegare nello stabilimento.

Art. 33.

Il presente contratto andrà esente da ogni dritto proporzionale di registro.

Art. 34.

Si pattuisce espressamente che il signor Bozza non dovrà mai sublocare nè in tutto nè in parte l'opificio ricevuto in affitto, nè in qualunque modo cedere ad altri l'affitto ottenuto, se non previo il consenso del Governo.

Fatto, letto e confermato in presenza delle parti e dei sottoscritti testimoni in triplo originale da me direttore capo di divisione sottofirmato.

Firmati: MARCO MINGHETTI — JACOPO BOZZA.

GASPARE FINALI, A. CESARE ROSMINI, *testim.*

Avv. EPAMINONDA SEGRE, *dirett. capo di divis.*

Per copia conforme:

Il direttore capo di divisione

SEGRE.

Articolo addizionale:

Considerando essere urgente che lo stabilimento di Pietrarsa entri al più presto possibile nell'attività di cui è capace, il signor Ministro acconsente che il sig. Jacopo Bozza entri provvisoriamente in possesso dello stabilimento.

In conseguenza di ciò, il Governo farà al sig. Bozza la consegna provvisoria dell'opificio, in attesa che sia approvata per legge la premessa convenzione.

Tale consegna seguirà con tutte le condizioni e tutti gli effetti della consegna definitiva, per quanto concerne gli obblighi assunti dal signor Bozza colla premessa convenzione, segnatamente quelli di cui agli articoli 4, 12, 29, 31 e 32, esclusa ogni responsabilità per parte del Governo.

Fatto, letto e confermato in presenza delle parti e dei sottoscritti testimoni in triplo originale da me direttore capo di divisione sottoscritto.

Firmati: MARCO MINGHETTI -- JACOPO BOZZA.

GASPARE FINALI. A. CESARE ROSMINI, *testim.*

Per copia conforme:

Il direttore capo di divisione

SEGRE.

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge PER LA LOCAZIONE DELLO STABILIMENTO METALLURGICO DI PIETRARSA, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro delle finanze (Minghetti) nella tornata del 26 novembre 1863.

SIGNORI SENATORI,

Le gravi difficoltà incontrate dal sig. Jacopo Bozza per soddisfare gli impegni assunti colla Convenzione 10 gennaio 1863 lo indussero a chiedere di essere dispensato dall'adempimento del contratto.

Io non ho esitato ad accogliere ed a coltivare le trattative per una nuova concessione che vennero iniziate colla domanda fattane dai signori Macry Henry. Quelle trattative ebbero per risultato la Convenzione 9 ottobre scorso che propongo alla vostra approvazione coll'annesso progetto di legge, dichiarando in pari tempo di ritirare quello che vi fu pre-

sentato in principio della presente Sessione, per la approvazione del contratto che si era stipulato col signor Bozza.

Io non ho mancato di mettere tutto lo studio nel procurare che la nuova Convenzione offrisse pel Governo i maggiori vantaggi possibili, compatibilmente colle gravissime difficoltà che presenta la gestione di Pietrarsa alla privata industria, come ne fa fede l'esempio di quelle innanzi a cui dovette cedere il primitivo assuntore. E non ho neppure mancato al debito di tener conto nelle nuove trattative delle osservazioni che mi erano state fatte dall'onorevolissimo Ufficio Centrale a cui era stato affidato l'esame del progetto di legge per la Convenzione Bozza.

Senza ripetere per tanto i motivi già esposti nella relazione di quel progetto e la cui verità ho sperimentato nelle nuove trattative, per i quali il Governo non potè conchiudere una vendita, nè attenersi all'ordinario sistema dei pubblici incanti; mi limiterò a riassumere le principali variazioni che furono introdotte nel nuovo affitto.

I nuovi concessionarii nominati nel primo articolo della Convenzione sono fra i più accreditati capitalisti e industriali delle Provincie Napoletane; alcuni di loro sono proprietari e direttori di uno dei più fiorenti opifici metallurgici del Regno, quello dei signori Macry Henry; e tutti si obbligano fra loro solidariamente all'adempimento della Convenzione. Oltre di che assumono impegno, coll'art. 2, di costituire una Società nazionale col capitale di cinque milioni di lire, che assumerà definitivamente il contratto, quando venga approvato dal Parlamento.

Con ciò le guarentigie morali per l'adempimento del contratto e per il prospero sviluppo dell'opificio affidato alla nuova Impresa, sono assicurate nel modo che si poteva migliore.

Cogli articoli 22 e 23 si applicò in tutta l'esten-

sione il principio della libertà industriale, togliendo il vincolo che si era imposto all'assuntore coll'art. 47 del precedente contratto, e lasciando l'Impresa in piena facoltà di scegliere il personale da impiegarsi nello Stabilimento, e di tenere quel numero di operai che stimerà conveniente.

Questa importante variazione a beneficio degli assuntori, ne rese possibili parecchie altre a vantaggio del Governo.

La durata dell'affitto fu ridotta da trenta a soli venti anni, coll'art. 3. E nondimeno la nuova Impresa assume a proprio carico tutta la provvisoria e non felice gestione del sig. Bozza, dispensando il Governo dal venire ad una contabilità ed a verificazioni peritali complicate e dispendiose.

Coll'art. 4 fu aumentato il canone annuo a lire 45,000 pel primo quinquennio, 50,000 pel secondo, 60,000 pel terzo e 70,000 per il quarto; d'onde in media un annuo canone di L. 56,250, superiore di L. 9,584, alla media di L. 46,666, che risultava dal canone pattuito col signor Bozza. E quantunque il nuovo canone non rappresenti l'interesse del capitale che sarebbesi ricavato da una vendita, ho fiducia che lo riconoscerete assai vantaggioso, riflettendo: che una vendita a patti convenienti nelle attuali condizioni del paese e della industria era pressochè impossibile e i tentativi che non ho mancato di esperire in questa via riuscirono frustranei; che un canone così elevato da non lasciare aspettativa di un discreto beneficio, avrebbe reso impossibile di assicurare il concorso dei capitali necessari per le anticipazioni che si richiedono a mettere lo stabilimento in condizioni di una stabile prosperità; e soprattutto che il Governo oltre al profitto annuo sopraccennato ha ottenuto un annuo risparmio di L. 400,000. Perocchè a questa cifra sale il montare del risparmio, che il Ministero della guerra potè fare nel suo bilancio in

conseguenza della cessata gestione in economia dell'opificio di Pietrarsa.

Inoltre coll'art. 5 fu pattuito un supplemento di canone, per il caso che si potesse ridurre a profitto dell'industria una porzione di area, che ora è occupata dalla chiesa, nell'unica parte dove lo stabilimento potrebbe acquistare nuovo spazio, il difetto del quale è fra le principali cause per cui Pietrarsa ha un valore industriale assai minore di quello che si sarebbe a tutta prima condotti ad attribuirgli.

Finalmente cogli art. 10, 17 relativi si è caricato all'Impresa l'onere di tutte le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stabili e dei mobili, si è più chiaramente definito l'obbligo suo di rinnovare tutte volte che occorra le macchine, e le si è pure imposto l'obbligo dell'assicurazione dagli incendi.

Oltre i vantaggi puramente finanziari, io non dubito punto che il nuovo contratto ne arrecherà pure altri economici e politici, animando sempre più nella Italia meridionale lo spirito di associazione e d'impresa, e mettendo a profitto per mezzo della privata industria, uno stabilimento nazionale che sotto la caduta dominazione era strumento del monopolio industriale governativo, e si teneva a carico del pubblico Erario a mero vantaggio di qualche centinaio di operai, ma a scapito del numero molto maggiore che vi si potrebbe impiegare, e dei contribuenti che sostenevano l'enorme passività della gestione in economia.

Nel mentre, pertanto, ho fiducia che il progetto di legge otterrà la vostra approvazione, mi resta di conchiudere colla preghiera che vogliate metterlo fra quelli da discutersi d'urgenza, onde non abbia a verificarsi il caso di scioglimento del contratto previsto nell'articolo addizionale, che farebbe perdere tutti i benefizi di esso.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvata la Convenzione 9 ottobre 1863 stipulata fra le Finanze dello Stato ed i sigg. cav. Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, marchese Cesare Pallavicino, cav. Maurizio Baracco, Cav. Giuseppe Carabelli, per l'affittamento dell'opificio meccanico di Pietrarsa presso Napoli.

CONVENZIONE.

L'anno mille ottocento sessantatre al giorno nove ottobre nell'ufficio della Prefettura di Napoli.

Innanzi al sig. marchese Rodolfo d'Afflitto, Senatore del Regno, Grande Ufficiale dell'ordine di S. Maurizio e Lazzaro, nella qualità di Prefetto della provincia di Napoli, particolarmente delegato a questo atto dal Ministero delle Finanze, assistito dal Segretario capo della prefettura medesima, avvocato Carlo d'Addosio, ed alla presenza dei sottoscritti cogniti testimoni aventi tutti i requisiti d'idoneità prescritti dalla legge, si sono costituiti da una parte.

Primo. — Il signor cav. Vincenzo Cantamessa, direttore del Demanio e delle Tasse nel compartimento di Napoli, con la qualità di rappresentante delle Finanze dello Stato.

E dall'altra i signori

Secondo. — Cav. Gregorio Macry di Saverio.

Terso. — Luciano Serra duca di Cardinale del fu Agostino.

Quarto. — Cav. Maurizio Baracco del fu barone Luigi.]

Quinto. — Cav. Giuseppe Carabelli del fu Ignazio, tutti proprietari domiciliati a Napoli, e conosciuti dal signor Prefetto, dal Segretario capo e dai testimonii presenti.

Le costituite signore Parti hanno asserito, dichiarato e convenuto quanto segue :

In virtù di convenzione sinallagmatica del dì dieci gennaio mille ottocento sessantatre, stipulata in Torino, nell'ufficio del Ministero delle Finanze, il signor Iacopo Bozza otteneva dal signor Ministro delle Finanze la concessione in fitto dello stabilimento meccanico di Pietrarsa, sito nelle vicinanze di Napoli, con varii patti e condizioni che in quella scrittura si leggono.

Dopo alquanti mesi, per sopravvenute circostanze, delle quali non accade venir qui facendo parola, essendosi convinto il signor Bozza di non convenir più ai suoi interessi personali, di continuare nell'osservanza della stipulata convenzione si fece a rassegnare al prelodato signor Ministro delle Finanze, le sue preghiere e le sue istanze di esserne sciolto, e di vedere accettata la sua rinunzia al conchiuso affitto. A che essendosi superiormente consentito, fu sollecitata la Direzione generale del Demanio e delle Tasse a formulare un progetto di nuova concessione di affitto, indi alle trattative private ch'ebbero luogo non solo in Napoli tra il commendatore Giovanni Manna, ministro dell'agricoltura, industria e commercio, ed i signori cav. Gregorio Macry e compagni, ma anche in Torino fra il ministro delle finanze commendatore Minghetti, ed i signori Francesco Henry e compagni. Col quale progetto lo stabilimento meccanico di Pietrarsa sarebbesi concesso in fitto per la durata di venti anni, e con molti altri patti e condizioni, ai costituiti signori cav. Gregorio Macry, Luciano Serra

duca di Cardinale, cav. Maurizio Baraccó, cav. Giuseppe Carabelli e marchese Cesare Pallavicino (non potuto quest'ultimo intervenire al presente atto per causa di assenza).

Ed il signor Ministro delle finanze, al quale cotesto progetto, dato ai venti di settembre mille ottocento sessantatre, veniva somnesso dalla Direzione generale del Demanio e delle Tasse, non pure lo approvava con Decreto dei ventisette settembre prossimo scorso mese ma si compiaceva trasmetterlo al signor Prefetto di Napoli, con l'incarico, per particolare delegazione, ad ottenere dal signor Bozza l'istanza della rinunzia pura e semplice al contratto dei dieci gennaio mille ottocento sessantatre, ed a fare stipulare innanzi a sè il pubblico instromento del novello affitto ai nuovi concessionarii con l'intervento del Direttore demaniale.

Il tutto come torna più chiaro ed indubitato dalle testuali parole della nota ministeriale delle finanze, e del decreto di approvazione del progetto così concepito :

1) « Torino, 27 settembre 1863 — Ministero delle
« finanze — Direzione generale del Demanio e delle
« Tasse — Divisione 2^a, sezione 1^a, numero 54302-
« 10585 — Affitto di Pietrarsa.

« Il sottoscritto invia alla S. V. il capitolato di
« un nuovo contratto di affitto dello stabilimento di
« Pietrarsa inteso per via di trattativa privata fra
« le Finanze e la casa Macry Henry in seguito alle
« istanze del sig. Bozza per essere sciolto dal con-
« tratto dieci gennaio mille ottocento sessantatrè.

« Le invia pure il decreto, con cui Ella è delegata
« a far stipulare innanzi a sè il pubblico instromento
« di affitto, coll' intervento del Direttore demaniale.
« All'atto della stipulazione, il sig. Bozza dovrà pre-
« sentare alla S. V. l'istanza di rinunzia pura e
« semplice del contratto.

« Il Ministro *Fir.* MINGHETTI. »

2) « Il Ministro delle finanze e Presidente del
« Consiglio dei Ministri,

« Considerando che il sig. Jacopo Bozza ha fatto
« istanza di essere sciolto dal contratto dieci gen-
« naio mille ottocento sessantatrè, stipulato presso
« il Ministero delle finanze per lo affitto dello stabi-
« limento di Pietrarsa;

« Visto il progetto di capitolato per un nuovo af-
« fitto presentato dalla Direzione generale del De-
« manio e delle Tasse il giorno venti settembre mille
« ottocento sessantatrè, dietro trattative private che
« ebbero luogo in Napoli fra il commendatore Gio-
« vanni Manna, Ministro di agricoltura, industria e
« commercio, ed i signori cavaliere Gregorio Macry e
« compagni, ed in Torino fra il Ministero delle Fi-
« nanze ed i signori Francesco Henry e Oreste Fon-
« tana, quali rappresentanti dei signori cavaliere
« Gregorio Macry e compagni,

APPROVA

« Il progetto di capitolato sopraccennato e delega
« il sig. marchese Rodolfo D'Affitto, Prefetto di
« Napoli, a far procedere avanti di sè alla stipula-
« zione del formale contratto ed instrumento pub-
« blico, coll'intervento del Direttore del Demanio di
« Napoli in rappresentanza delle Finanze dello Stato,
« sotto l'espressa riserva della convalidazione di detta
« convenzione per parte del Parlamento nazionale.
« Dato a Torino, addì ventisette settembre mille
« ottocento sessantatrè.

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri

« Ministro delle finanze

« MINGHETTI. »

Ora dovendosi, a mente delle trascritte disposizioni ministeriali, divenire all' adempimento di esse e stipulare il pubblico instrumento del nuovo affitto, avendo il signor Prefetto della provincia di Napoli ottenuto già dal surriferito Bozza la rinuncia all'antico contratto dei dieci gennaio mille ottocento sessantatrè, che sarà originalmente inserita in fine del presente atto, le succostituite signore Parti nel riconoscere e confermare la narrativa sopratrascritta, son venute di loro spontanea volontà a conchiudere, stipulare ed obbligarsi a quanto segue:

Primo. — Il signor Cantamessa, Direttore compartimentale del Demanio e delle Tasse in Napoli, e nella qualità di rappresentante delle Finanze dello Stato, dà e concede in fitto ai signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, presenti, ed al signor marchese Cesare Pallavicini, assente, lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, con tutti i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, gli attrezzi, gli utensili ed in generale tutto quanto fu dato in affitto al signor Jacopo Pozza col contratto dei dieci gennaio mille ottocento sessantatrè con tutti i patti e condizioni contenuti nel capitolato o progetto di convenzione dei venti settembre mille ottocento sessantatrè, formolato dalla Direzione generale del Demanio e delle Tasse in Torino, ed approvato dal Ministro delle finanze con decreto dei ventisette dello stesso mese ed anno, nonchè con la giunta alla fine del patto terzo di detto capitolato, rassegnato il dì due del corrente ottobre per via telegrafica dalla Prefettura al Ministero, e da questo ritenuta e consentita con telegramma del giorno tre seguente confermata con la nota ministeriale dello stesso giorno N° 56973-11062.

Secondo. La concessione cennata si debba intendere fatta con l'espressa riserva e condizione che sia rico-

nosciuta ed approvata dal Parlamento nazionale, ed esclusa ogni responsabilità del Governo, come più chiaramente sta spiegato all'articolo addizionale del Capitolato.

Terzo. — Ed essi novelli concessionari cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra Duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, accettando nell'interesse loro, e del loro socio assente, marchese Cesare Pallavicini, la concessione di fitto sopraccennato dello stabilimento di Pietrarsa, si obbligano tutti e ciascuno solidalmente al pieno adempimento di tutti i patti stabiliti nel capitolato o progetto di convenzione, dei quali per volontà delle parti qui si trascrive e riporta alla lettera la serie, affinchè servano di base fondamentale al presente contratto e di vincolo reciproco nella osservanza di esso.

Capitolato o progetto di convenzione per l'affitto dello stabilimento di Pietrarsa presentato al signor Ministro delle finanze dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse il giorno venti settembre mille ottocento sessantatre, ed approvato con Decreto dei ventisette detto mese.

Art. 1.

Lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, e cioè i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, attrezzi, utensili ed in generale tutto quanto fu dato in affitto al sig. Jacopo Bozza col contratto dieci gennaio mille ottocento sessantatre si concede in affitto ai signori:

Cavaliere Gregorio Macry;
 Luciano Serra Duca di Cardinale;
 Marchese Cesare Pallavicino;
 Cavaliere Maurizio Baracco;
 Cavaliere Giuseppe Carabelli.

I quali concessionari si obbligano tutti e ciascuno solidalmente al pieno adempimento della presente convenzione.

Art. 2.

Al momento della consegna dell' opificio, i concessionari nominati all'articolo precedente dimostreranno con atto autentico di avere costituito per lo esercizio di Pietrarsa e di un altro stabilimento meccanico una Società Nazionale anonima del capitale di cinque milioni di lire (5,000,000), la quale assumerà definitivamente la presente convenzione, quando la medesima venga approvata dal Parlamento.

Art. 3.

La locazione durerà vent'anni decorribili dal giorno sedici luglio mille ottocento sessantatre, in cui fu fatta la consegna provvisoria al signor Jacopo Bozza.

La nuova impresa assume a proprio carico ogni responsabilità e qualunque impegno che avesse incontrato il signor Bozza durante la gestione provvisoria da lui tenuta fino al giorno della consegna, di cui all'articolo settimo della presente convenzione, come se quella gestione fosse stata condotta da essa impresa; la quale perciò tiene dispensato il Governo dal venire a qualsiasi resa e liquidazione di conti collo scaduto concessionario; lo tiene sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa che questi potesse elevare contro di lui, e si obbliga di regolare con esso signor Bozza ogni contabilità che si riferisca alla gestione provvisoria sopraccennata.

Non occorrerà quindi per parte del Governo alcun nuovo inventario, ma gli inventari descrittivi ed estimativi della consegna provvisoria fatta dal si-

gnor Bozza serviranno a determinare gli obblighi dell'impresa verso il Governo per il ricevimento, la manutenzione e la riconsegna di tutto quanto essa riceve in affitto giusta gli articoli settimo ed ottavo; ed il Governo cede all'impresa le ragioni che a lui potessero competere verso il signor Bozza per mancanze o deterioramenti verificatesi nello stabilimento durante la gestione provvisoria.

Art. 4.

In corrispettivo della concessione, l'Impresa pagherà l'annuo cannone di:

Lire quarantacinquemila (45,000) pel primo quinquennio.

Lire cinquantamila (50,000) pel secondo quinquennio.

Lire sessantamila (60,000) pel terzo quinquennio,

Lire settantamila (70,000) pel quarto quinquennio.

Art. 5.

Qualora durante la locazione si rendesse possibile di utilizzare per la industria la Chiesa che sorge nello stabilimento, e l'area dalla medesima occupata, si pattuirà un supplemento di canone corrispondente all'aumento di valore che ne derivasse allo stabilimento.

L'aumento di valore si constaterà da arbitri che verranno eletti e pronunzieranno colle norme stabilite nella seconda parte dell'articolo nono.

Art. 6.

Il canone sarà versato alla Tesoreria di Napoli in buone monete d'oro o di argento, al corso legale e in rate trimestrali anticipate nel primo giorno del trimestre.

La prima rata trimestrale versata dal signor Bozza si avrà come pagata dalla nuova Impresa, la quale assume sopra di sé di regolare questa come ogni altra partita di contabilità collo scaduto concessionario.

Qualunque azione o ragione che avesse l'Impresa verso il Governo dipendentemente da questa convenzione non potrà farla valere, se non quando giustifichi di essere in corrente col pagamento del canone.

In caso di ritardo al pagamento protratto oltre ad un mese dalle scadenze delle rate trimestrali, decorrerà a favore del Governo l'interesse del sei per cento sulle somme dovute dall'epoca della regolare scadenza, o ciò senza bisogno di preventivo avviso o costituzione in mora.

Art. 7.

La riconsegna dello stabilimento al Governo e la consegna alla nuova Impresa si farà con un solo atto in concorso di un Commissario che verrà delegato dal Governo, dei signori concessionarii, e del signor Bozza o dei loro rappresentanti.

Il processo verbale si redigerà in triplice originale pel signor Bozza, per la nuova Impresa e pel Governo, e vi si uniranno le procure in forma legale dei Delegati alla consegna.

Ai due esemplari che debbono servire pel Governo e per la nuova Impresa si uniranno altresì la pianta e gli inventarii descrittivi ed estimativi che vennero fatti in occasione della consegna al signor Bozza, ed a cui si apporranno le firme di tutti gli intervenienti alla nuova consegna.

Art. 8.

L'impresa dovrà mantenere l'opificio per tutta la durata dell'affitto in lodevoli condizioni e atto al normale esercizio. Essa dovrà inoltre riconsegnare alla scadenza del contratto tutto quanto le sarà consegnato giusta l'articolo precedente, e tuttociò che venisse aggiunto o surrogato agli stabilimenti e ai mobili dell'opificio, giusta gli articoli decimo, dodicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo nelle condizioni e sul valore risultante dagli inventarii descrittivi ed estimativi della consegna.

Art. 9.

Si obbliga inoltre la Impresa a consegnare al Governo alla scadenza della locazione le quantità e qualità di ghisa, carbone ed altri materiali necessari al pieno esercizio dello stabilimento per almeno quattro mesi, secondo la media proporzionale del consumo verificatosi negli ultimi tre anni dell'amministrazione che allora anderà a cessare.

Il Governo acquisterà quei materiali al prezzo che verrà determinato da due arbitri nominati l'uno dal Governo, l'altro dall'Impresa. Ove il giudizio dei due arbitri non fosse concorde, essi ne eleggeranno un terzo che pronunzierà da solo, e qualora non si accordassero neppure in questa scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal Tribunale di Circondario di Napoli ad istanza della parte più diligente.

Il giudizio dei due arbitri o del terzo come sopra detti, sarà inappellabile e definitivo.

Art. 10.

I lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli stabili, e tutte le relative spese saranno a carico dell'Impresa.

Si fa eccezione unicamente per i casi di rovine o distruzioni cagionate da terremoto, da guerra od altri casi di forza irresistibile (art. 1691 LL. CC.) riconosciuti consimili a quelli testè accennati a giudizio discrezionale inappellabile dal Governo.

I casi d'incendio restano a carico della Impresa, la quale si obbliga di far assicurare tutto ciò che riceve in affitto colla presente convenzione, e di giustificare entro un mese dal giorno dell'approvazione del Parlamento la seguita assicurazione, ed alle rispettive scadenze il pagamento dei premi, con facoltà al Governo di provvedervi a spese della Impresa in caso di inadempimento.

Art. 11.

Il Governo farà eseguire ogni anno a cura degli

uffici tecnici, colla scorta degli inventarii di consegna, una ispezione in concorso di un rappresentante della Impresa, onde riconoscere lo stato di lodevole manutenzione e conservazione degli stabili e verificare se la Impresa vi abbia eseguito i lavori che stanno a suo carico giusta l'articolo precedente.

Se risultasse il bisogno di tali lavori non peranco fatti il Governo prescriverà un termine all'Impresa, trascorso il quale, senza che essa li abbia eseguiti, si faranno eseguire a tutto suo rischio e carico dal Governo, in conformità delle perizie che fossero state formate d'accordo fra le parti, e in difetto di queste o in caso di dissenso, da periti giudiziali.

Il Governo si rimborserà delle spese occorse per tali lavori sulla cauzione di cui all'articolo trentunesimo.

Art. 12.

Ogni qualvolta l'Impresa volesse fare delle sostanziali modificazioni o delle aggiunte ai fabbricati di proprietà governativa entro lo spazio attualmente occupato dallo stabilimento, giusta la pianta di cui all'articolo settimo: come pure ogniqualvolta volesse erigere nuovi fabbricati sull'area di proprietà governativa dovrà previamente chiederne il consenso al Governo, presentando il progetto dei lavori che intende eseguire.

Qualora il Governo acconsenta, l'Impresa potrà intraprendere i lavori attenendosi però nella esecuzione dei medesimi a quanto gli uffici tecnici prescriveranno, previa le necessarie verificazioni da farsi entro quindici giorni dalla presentazione del progetto.

Le nuove costruzioni di cui sopra saranno di proprietà del Governo, e quindi resteranno applicabili ad esse tutti i patti stipulati colla presente convenzione per gli stabili compresi nell'affitto.

La somma da pagarsi all'Impresa per le succennate costruzioni alla scadenza del contratto, verrà fissata

da periti che si eleggeranno e pronuncieranno colle norme pattuite coll'articolo quattordici.

Art. 13.

Gli stabili che l'Impresa acquistasse od erigesse fuori dello spazio dello stabilimento, delimitato nella pianta, di cui all'articolo settimo, in servizio od in aggiunta allo stabilimento medesimo, saranno acquistati dal Governo a prezzo di stima alla scadenza del contratto, quando vengano riconosciuti utili all'opificio dagli uffici tecnici che verranno a tal uopo delegati.

Art. 14.

Le stime di cui nel precedente articolo e nell'ultima parte dell'articolo dodici saranno fatte inappellabilmente da due arbitri o da un terzo da eleggersi colle norme dell'articolo nono; e avranno per base la utilità delle nuove costruzioni e degli stabili aggiunti, in rapporto allo stabilimento, o pure la spesa effettiva del loro costo, secondo che l'uno o l'altra risulti minore.

Art. 15.

Ogniquale volta che per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'articolo decimo o per intelligenze che avessero luogo durante la locazione, si facessero a spese del Governo delle nuove costruzioni o degli aumenti, o delle sostanziali modificazioni agli stabili concessi in affitto, se ne farà constare nell'inventario descrittivo, di cui all'articolo settimo e rimarranno ad esse applicabili tutti i patti stipulati nella presente convenzione per la consegna, per la manutenzione, per le riparazioni e per la riconsegna di cui agli articoli ottavo, decimo, dodicesimo, sedicesimo.

Art. 16.

Alla scadenza del contratto, gli stabili di proprietà governativa dovranno dalla Impresa riconsegnarsi ai Commissari che verranno dal Governo de-

legati per le necessarie verificazioni, e pel ricevimento in condizioni non deteriori a quelle risultanti dagli inventarii descrittivi di cui agli articoli 7 e 15.

Se si riscontrassero dei deterioramenti, il loro importo si constaterà da periti che verranno eletti, e pronunzieranno colle norme pattuite all'art. 9 e formerà credito del Governo verso l'Impresa.

Art. 17.

Tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, riparazione e rinnovazione della mobilia, delle macchine, degli strumenti, utensili, e in generale di tutto l'attrezzamento attaccato agli edifici o separato, senza eccezione di parti o di oggetti saranno a carico della Impresa.

Conseguentemente ogniqualvolta, malgrado la più accurata manutenzione corrente, le dette macchine, od altri oggetti per naturale inevitabile deperimento e per qualsiasi titolo, non si prestino più convenientemente all'uso a cui sono destinati, l'Impresa dovrà rinnovarli.

Si tiene fermo anche per la mobilia e per l'attrezzamento ciò che fu pattuito nella seconda e terza parte dell'art. 10.

Art. 18.

Qualora per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'art. 17, o per intelligenze prese durante la locazione si facessero degli aumenti e delle sostanziali modificazioni nella mobilia, nelle macchine o in generale nell'attrezzamento dell'opificio a spese del Governo, se ne farà constare negli inventari estimativi, di cui all'articolo 7, per gli effetti della manutenzione e rinnovazione e della consegna e dei conguagli di cui agli articoli 8, 17 e 19.

Art. 19.

Alla scadenza della locazione si farà un nuovo inventario estimativo della mobilia, delle macchine,

degli strumenti, degli utensili che l'Impresa deve riconsegnare giusta l'art. 8.

Dal confronto di questo inventario con quello di cui agli art. 7 e 18 si rileverà se il valore complessivo della mobilia, delle macchine, degli strumenti, degli utensili, e in generale dell'attrezzamento dell'opificio sia diminuito od accresciuto.

Nel primo caso l'Impresa dovrà compensare al Governo la differenza. Nel secondo, la eccedenza di valore sarà tutta compensata alla Impresa, qualora sia maggiore del cinque per cento sul valore primitivo.

Se la eccedenza fosse in una proporzione minore l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso.

Art. 20.

Il Governo si riserva la facoltà di acquistare a prezzo di stima le macchine che la Impresa avesse introdotto nello stabilimento, ed in aggiunta a quelle ricevute in affitto.

La stima di tali macchine sarà fatta colle norme stabilite nella seconda parte dell'art. 14.

Art. 21.

Il Governo si riserva la facoltà di ritirare anche prima della scadenza dell'affitto, le macchine di uso esclusivo dell'artiglieria che tuttora si trovassero nello stabilimento, quando siano ultimati i lavori, al di cui compimento esse abbisognano.

Art. 22.

All'atto della consegna l'Impresa dichiarerà quali fra gli impiegati governativi addetti allo stabilimento voglia conservare al proprio servizio corrispondendo loro lo stipendio in misura non minore dell'attuale.

L'Impresa è libera per altro di licenziare in ogni tempo gli impiegati suddetti, nel qual caso il Governo corrisponderà ai medesimi ed alle loro famiglie la pensione di dritto che loro sarebbe spettata all'epoca della seguita consegna dello stabilimento;

non computato quindi il servizio prestato alla Impresa.

Art. 23.

L'Impresa sarà libera di licenziare quelli fra gli operai di Pietrarsa, già assunti dallo scaduto concessionario, che non credesse di mantenere al proprio servizio.

Però all'atto del licenziamento l'Impresa corrisponderà a ciascun individuo licenziato per infermità o vecchiaia, un semestre della paga od assegno di cui fosse provvisto a quell'epoca.

Art. 24.

L'Impresa subentrerà al Governo in tutti gli oneri ed impegni che il medesimo aveva assunti fino al giorno della consegna fatta al signor Bozza per provviste di materie prime, strumenti, macchine od altro in servizio dello stabilimento, rimanendo però fermo quanto fu convenuto colla seconda parte degli articoli 3 e 6.

Art. 25.

Tutti i lavori di cui giusta l'art. 23, e il secondo periodo dell'art. 24 della convenzione 10 gennaio 1863 venne commesso il proseguimento e l'ultimazione al signor Bozza, e si trovassero tuttora in corso all'atto della consegna alla nuova Impresa, dovranno dalla Impresa medesima proseguirsi ed ultimarsi alle condizioni intese fra il signor Bozza ed il Governo.

Art. 26.

Il Governo si obbliga di dare alla Impresa delle commissioni di lavoro in servizio del Ministero della guerra pel montare complessivo di lire cinquecentomila (500,000) comprese le commissioni già date di adempimento di questo patto pel montare di lire dugento settantasettemila seicento dieci.

Rimangono ferme anche per le commissioni, di cui nel presente articolo, le condizioni intese col signor Bozza.

Art. 27.

In casi di guerra o di straordinari bisogni, il di cui apprezzamento è riservato esclusivamente ed inappellabilmente al discrezionale giudizio del Governo, l'Impresa dietro avviso ricevutone dal medesimo, sarà obbligata a sospendere qualunque altro lavoro non governativo, ed a fabbricare quei materiali da guerra ed ordigni meccanici che le saranno ordinati, e che la natura dello stabilimento comporta.

I prezzi saranno fissati di accordo e colle norme dell'art. 9. ma qualsiasi controversia pel prezzo, non darà diritto all'Impresa di rifiutarsi a cominciare i lavori o di sospenderne la esecuzione.

Art. 28.

Sarà sempre in facoltà dell'amministrazione pubblica di delegare ufficiali e capi officina di propria confidenza per dirigere, controllare ed invigilare l'eseguimento sia delle nuove commissioni, sia dei lavori in corso di cui si affidasse il compimento alla Impresa, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

Art. 29.

In generale sarà sempre in facoltà del Governo, di far sorvegliare la puntuale esecuzione di tutti e singoli gli obblighi assunti dalla Impresa colla presente convenzione per mezzo degli agenti e nei modi e tempi che stimerà opportuni.

L'Impresa assume per sè e per tutti i proprii dipendenti l'obbligo di prestarsi, affinchè gli agenti del Governo non incontrino veruno ostacolo nell'adempimento del loro mandato.

Art. 30.

In ispezialità il Governo si riserva di esigere e vegliare in ogni tempo che tutte le commissioni governative, salve diverse intelligenze da prendersi fra le parti, quando le credano di reciproco interesse, sieno esaurite nello stabilimento di Pietrarsa, e non altrove.

Art. 31.

In garanzia di tutti gli obblighi assunti colla presente convenzione, l'Impresa dovrà prima della consegna, di cui all'art. 7, prestare al Governo una cauzione di lire quattrecentomila in titoli di rendita italiana.

Art. 32.

Le spese che il Governo facesse a carico della Impresa pei titoli, di cui agli articoli 10 e 11, e per qualsiasi altra si rifonderanno sulla cauzione.

E quando ciò avvenisse, l'Impresa dovrà reintegrare la cauzione entro il termine che le verrà fissato dal Governo.

Art. 33.

La cauzione, di cui ai precedenti articoli, verrà restituita al termine della locazione, previa la consegna, di cui all'art. 8, e la verificata insussistenza di qualsiasi debito dipendentemente dalla presente convenzione.

Potrà pure essere restituita anche pendente la locazione una porzione della cauzione non maggiore della metà in rate non minore di lire 20,000 quante volte l'Impresa giustifichi per mezzo di stima inappellabile dell'Ufficio tecnico, che verrà a tale uopo delegato, di avere aggiunto allo stabilimento nuovi immobili liberi da ogni vincolo, che abbiano le condizioni volute dall'art. 13, per l'acquisto da farsene dal Governo; e il cui valore sia superiore di un terzo alla porzione di cauzione da restituirsi.

In tal caso le fabbriche e i macchinismi di cui sopra verranno prima della restituzione vincolati ad ipoteca nelle forme di legge.

Art. 34.

a) La mora al pagamento di un'annualità di canone;

b) La erogazione della cauzione per uno dei titoli accennati all'art. 32, per un'importo uguale ad

un'annualità di canone senza che la cauzione sia stata reintegrata nel termine fissato dal Governo;

c) La mancanza od un deperimento di ciò che fu consegnato alla Impresa, per un valore eguale ad una annualità di canone, e non giustificata in maniera giudicata attendibile dal Governo;

d) Il rifiuto dell'Impresa alla puntuale osservanza dell'art. 27, daranno luogo, se così parerà e piacerà al Governo, all'immediato scioglimento della presente convenzione, ed al riaffitto dello stabilimento a rischio e spesa dell'Impresa. — E ciò senza pregiudizio di qualsiasi azione e ragione competente al Governo per qualunque siasi infrazione del presente contratto, e senz'obbligo alcuno di atti giudiziari.

Art. 35.

Si pattuisce espressamente che l'Impresa concessionaria non potrà mai sublocare nè in tutto nè in parte l'opificio ricevuto in affitto, nè in altro modo cedere ad altri in tutto od in parte il presente contratto, se non previo il consenso del Governo, salvo quanto fu pattuito all'articolo secondo.

Art. 36.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per la riduzione del presente contratto a pubblico instrumento.

Articolo addizionale.

La consegna, di cui all'art. 7 della convenzione 20 settembre 1863, si fa in via provvisoria, come quella precedentemente fatta al sig. Iacopo Bozza in forza dell'articolo addizionale al contratto 10 gennaio 1863, e quindi sotto riserva dell'approvazione per parte del Parlamento, ed esclusa ogni responsabilità del Governo.

Qualora il Parlamento non avesse presa una deliberazione sulla convenzione 20 settembre entro il cor-

rente anno, sarà libero alla Impresa di ritirarsi e di sciogliersi dal contratto.

In tal caso, ed anche qualora il Parlamento non approvasse la convenzione, fermo quanto si è convenuto nella seconda parte dell'art. 3 della medesima, si statuisce quanto segue:

Primo — Le migliorie e le riparazioni fatte dal giorno della consegna al sig. Bozza fino all'ultimo dicembre 1863, o fino al giorno della deliberazione reiettiva del Parlamento, alle fabbriche ed all'attrezzamento dell'opificio, saranno compensate dal Governo all'Impresa, secondo la stima che ne verrà formata colle norme stabilite dell'art. 14 del contratto 20 settembre.

Secondo. — L'impresa sarà in facoltà di rimanere nello stabilimento di Pietrarsa per un tempo non maggiore di sei mesi per compiervi tutti i lavori che vi avesse incominciato di commissione sia privata, sia governativa;

Terzo. — Alla scadenza del semestre di cui all'articolo secondo, verranno restituite all'impresa le rate trimestrali di canone pagate; si procederà alla riconsegna dello stabilimento, giusta gli articoli ottavo, sedicesimo, diciannovesimo, e verrà restituita la cauzione a norma dell'articolo trentatreesimo.

Pel direttore generale L. De Margherita.

Per la esatta osservanza di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente atto, le parti hanno eletto il loro domicilio legale in Napoli, cioè il signor direttore del Demanio e delle Tasse nel palazzo del suo pubblico ufficio sito nel locale di San Giacomo, ed i signori cavalieri Macry e Baracco nella strada Monte di Dio numero settantacinque; il signor Serra-duca di Cardinale alla strada Ponte di Chiaia, numero cinque, ed il signor cavaliere Carabelli, strada Magnocavallo, numero ottanta.

Il presente atto è stato dal segretario capo, nella

sala di udienza della prefettura di Napoli, fatto, letto e pubblicato oggi sopra indicato giorno, mese ed anno a chiara ed intelligibile voce, innanzi al signor prefetto della provincia, alle parti interessate ed ai testimoni presenti, dai quali tutti si è firmato e sottoscritto. Firmati: Rodolfo D'Afflitto — Cantamessa Vincenzo — cavaliere Gregorio Macry — il duca di Cardinale Luciano Serra — cavaliere Maurizio Baracco — cavaliere Giuseppe Carabelli — Filippo Cario, testimonio — Ottavio Bausi, testimonio — il segretario capo, Carlo D'Addosio.

ATTERGATO.

Copia. A sua eccellenza il signor ministro delle finanze.

Eccellenza, in seguito ai dispiacevoli avvenimenti di Pietrarsa ed al tentato assassinio sulla mia persona, e considerando inoltre

Che tanto la Commissione del Senato, quanto la Camera elettiva opinano, per quanto si dice, che le condizioni con le quali ho preso in affitto lo stabilimento di Pietrarsa sieno onerose pel Governo, mentre nella mia coscienza credo che il canone, la garanzia data e gli altri patti da me assunti sono il massimo che si possa concedere per quello stabilimento; considerando altresì ch'io non troverei nè ragionevole, nè equo l'aumentare il canone stabilito, che in conseguenza l'approvazione parlamentaria riservata nel contratto non potrebbe essermi accordata, e quindi sarei costretto di restituire lo stabilimento in un'epoca non molto lontana; per queste considerazioni sono venuto nella determinazione di

rinunziare a favore del Governo al suo contratto del 10 gennaio andante anno, e prego quindi V. E. di volere disporre per la riconsegna dello stabilimento a termini del contratto e della legge.

Napoli, il 30 settembre 1863.

Di Vostra Eccellenza, devotissimo servitore
LACOPO BOZZA.

Per uso amministrativo, notaio Ercole de Rossi,
di Napoli.

Visto — Il Prefetto D'Afflitto.

Per copia conforme:]

Il segretario capo
CARLO D'ADDOSIO.

Sessione Parlamentare. 1863.

Senato del Regno

Progetto di Legge

adottato nella seduta Del 17. febbrajo 1864.

Oggetto

Locazione dello stabilimento metallurgico
di Pietrarsa

PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvata la Convenzione 9 ottobre 1863 stipulata fra le Finanze dello Stato ed i sigg. cav. Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, marchese Cesare Pallavicino, cav. Maurizio Baracco, Cav. Giuseppe Carabelli, per l'affittamento dell'opificio meccanico di Pietrarsa presso Napoli.

CONVENZIONE.

L'anno mille ottocento sessantatre al giorno nove ottobre nell'ufficio della Prefettura di Napoli.

Innanzi al sig. marchese Rodolfo d'Affitto, Senatore del Regno, Grande Ufficiale dell'ordine di S. Maurizio e Lazzaro, nella qualità di Prefetto della provincia di Napoli, particolarmente delegato a questo atto dal Ministero delle Finanze, assistito dal Segretario capo della prefettura medesima, avvocato Carlo d'Addosio, ed alla presenza dei sottoscritti cogniti testimoni aventi tutti i requisiti d'idoneità prescritti dalla legge, si sono costituiti da una parte.

Primo. — Il signor cav. Vincenzo Cantamessa, direttore del Demanio e delle Tasse nel compartimento di Napoli, con la qualità di rappresentante delle Finanze dello Stato.

E dall'altra i signori

Secondo. — Cav. Gregorio Macry di Saverio.

Terzo. — Luciano Serra duca di Cardinale del fu Agostino.

3
M. d.

Il Presidente del Senato
Rodolfo d'Affitto

Quarto. — Cav. Maurizio Baracco del fu barone Luigi.

Quinto. — Cav. Giuseppe Carabelli del fu Ignazio, tutti proprietari domiciliati a Napoli, e conosciuti dal signor Prefetto, dal Segretario capo e dai testimonii presenti.

Le costituite signore Parti hanno asserito, dichiarato e convenuto quanto segue :

In virtù di convenzione sinallagmatica del di dieci gennaio mille ottocento sessantatre, stipulata in Torino, nell'ufficio del Ministero delle Finanze, il signor Iacopo Bozza otteneva dal signor Ministro delle Finanze la concessione in fitto dello stabilimento meccanico di Pietrarsa, sito nelle vicinanze di Napoli, con varii patti e condizioni che in quella scrittura si leggono.

Dopo alquanti mesi, per sopravvenute circostanze, delle quali non accade venir qui facendo parola, essendosi convinto il signor Bozza di non convenir più ai suoi interessi personali, di continuare nell'osservanza della stipulata convenzione si fece a rassegnare al prelodato signor Ministro delle Finanze, le sue preghiere e le sue istanze di esserne sciolto, e di vedere accettata la sua rinunzia al conchiuso affitto. A che essendosi superiormente consentito, fu sollecitata la Direzione generale del Demanio e delle Tasse a formulare un progetto di nuova concessione di affitto, indi alle trattative private ch'ebbero luogo non solo in Napoli tra il commendatore Giovanni Manna, ministro dell'agricoltura, industria e commercio, ed i signori cav. Gregorio Macry e compagni, ma anche in Torino fra il ministro delle finanze commendatore Minghetti, ed i signori Francesco Henry e compagni. Col quale progetto lo stabilimento meccanico di Pietrarsa sarebbesi concesso in fitto per la durata di venti anni, e con molti altri patti e condizioni, ai costituiti signori cav. Gregorio Macry, Luciano Serra

duca di Cardinale, cav. Maurizio Baracco, cav. Giuseppe Carabelli e marchese Cesare Pallavicino (non potuto quest'ultimo intervenire al presente atto per causa di assenza).

Ed il signor Ministro delle finanze, al quale cotesto progetto, dato ai venti di settembre mille ottocento sessantatre, veniva somnesso dalla Direzione generale del Demanio e delle Tasse, non pure lo approvava con Decreto dei ventisette settembre prossimo scorso mese ma si compiaceva trasmetterlo al signor Prefetto di Napoli con l'incarico per particolare delegazione, ad ottenere dal signor Bozza l'istanza della rinunzia pura e semplice al contratto dei dieci gennaio mille ottocento sessantatre, ed a fare stipulare innanzi a sè il pubblico instrumento del novello affitto ai nuovi concessionarii con l'intervento del Direttore demaniale.

Il tutto come torna più chiaro ed indubitato dalle testuali parole della nota ministeriale delle finanze, e del decreto di approvazione del progetto così concepito :

1) « Torino, 27 settembre 1863 — Ministero delle
« finanze — Direzione generale del Demanio e delle
« Tasse — Divisione 2^a, sezione 1^a, numero 54302-
« 10585 — Affitto di Pietrarsa.

« Il sottoscritto invia alla S. V. il capitolato di
« un nuovo contratto di affitto dello stabilimento di
« Pietrarsa inteso per via di trattativa privata fra
« le Finanze e la casa Macry Henry in seguito alle
« istanze del sig. Bozza per essere sciolto dal con-
« tratto dieci gennaio mille ottocento sessantatrè.

« Le invia pure il decreto, con cui Ella è delegata
« a far stipulare innanzi a sè il pubblico instrumento
« di affitto, col l'intervento del Direttore demaniale.
« All'atto della stipulazione, il sig. Bozza dovrà pre-
« sentare alla S. V. l'istanza di rinunzia pura e
« semplice del contratto.

« Il Ministro *Fir.* MINGHETTI. »

2) « Il Ministro delle finanze e Presidente del
« Consiglio dei Ministri,

« Considerando che il sig. Jacopo Bozza ha fatto
« istanza di essere sciolto dal contratto dieci gen-
« naio mille ottocento sessantatrè, stipulato presso
« il Ministero delle finanze per lo affitto dello stabi-
« limento di Pietrarsa;

« Visto il progetto di capitolato per un nuovo af-
« fitto presentato dalla Direzione generale del De-
« manio e delle Tasse il giorno venti settembre mille
« ottocento sessantatrè, dietro trattative private che
« ebbero luogo in Napoli fra il commendatore Gio-
« vanni Manna, Ministro di agricoltura, industria e
« commercio, ed i signori cavaliere Gregorio Macry e
« compagni, ed in Torino fra il Ministero delle Fi-
« nanze ed i signori Francesco Henry e Oreste Fon-
« tana, quali rappresentanti dei signori cavaliere
« Gregorio Macry e compagni,

APPROVA

« Il progetto di capitolato sopraccennato e delega
« il sig. marchese Rodolfo D'Afflitto, Prefetto di
« Napoli, a far procedere avanti di sè alla stipula-
« zione del formale contratto ed instrumento pub-
« blico, coll'intervento del Direttore del Demanio di
« Napoli in rappresentanza delle Finanze dello Stato,
« sotto l'espressa riserva della convalidazione di detta
« convenzione per parte del Parlamento nazionale.
« Dato a Torino, addì ventisette settembre mille
« ottocento sessantatrè.

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri

« Ministro delle finanze

« MINGHETTI »

Ora dovendosi, a mente delle trascritte disposizioni ministeriali, divenire all' adempimento di esse e stipulare il pubblico instrumento del nuovo affitto, avendo il signor Prefetto della provincia di Napoli ottenuto già dal surriferito Bozza la rinuncia all'antico contratto dei dieci gennaio mille ottocento sessantatrè, che sarà originalmente inserita in fine del presente atto, le succostituite signore Parti nel riconoscere e confermare la narrativa sopratrascritta, son venute di loro spontanea volontà a conchiudere, stipulare ed obbligarsi a quanto segue:

Primo. — Il signor Cantamessa, Direttore compartimentale del Demanio e delle Tasse in Napoli, e nella qualità di rappresentante delle Finanze dello Stato, dà e concede in fitto ai signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, presenti, ed al signor marchese Cesare Pallavicini, assente, lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, con tutti i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, gli attrezzi, gli utensili ed in generale tutto quanto fu dato in affitto al signor Jacopo Bozza col contratto dei dieci gennaio mille ottocento sessantatrè con tutti i patti e condizioni contenuti nel capitolato o progetto di convenzione dei venti settembre mille ottocento sessantatrè, formolato dalla Direzione generale del Demanio e delle Tasse in Torino, ed approvato dal Ministro delle finanze con decreto dei ventisette dello stesso mese ed anno, nonchè con la giunta alla fine del patto terzo di detto capitolato, rassegnato il dì due del corrente ottobre per via telegrafica dalla Prefettura al Ministero, e da questo ritenuta e consentita con telegramma del giorno tre seguente confermata con la nota ministeriale dello stesso giorno N° 56973-11062.

Secondo. La concessione cennata si debba intendere fatta con l'espressa riserva e condizione che sia rico-

nosciuta ed approvata dal Parlamento nazionale, ed esclusa ogni responsabilità del Governo, come più chiaramente sta spiegato all'articolo addizionale del Capitolato.

Terzo. — Ed essi novelli concessionari cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra Duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Baracco, cavaliere Giuseppe Carabelli, accettando nell'interesse loro, e del loro socio assente, marchese Cesare Pallavicini, la concessione di fitto sopraccennato dello stabilimento di Pietrarsa, si obbligano tutti e ciascuno solidalmente al pieno adempimento di tutti i patti stabiliti nel capitolato o progetto di convenzione, dei quali per volontà delle parti qui si trascrive e riporta alla lettera la serie, affinché servano di base fondamentale al presente contratto e di vincolo reciproco nella osservanza di esso.

Capitolato o progetto di convenzione per l'affitto dello stabilimento di Pietrarsa presentato al signor Ministro delle finanze dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse il giorno venti settembre mille ottocento sessantatre, ed approvato con Decreto dei ventisette detto mese.

Art. 1.

Lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, e cioè i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, attrezzi, utensili ed in generale tutto quanto fu dato in affitto al sig. Jacopo Bozza col contratto dieci gennaio mille ottocento sessantatre si concede in affitto ai signori:

Cavaliere Gregorio Macry;
 Luciano Serra Duca di Cardinale;
 Marchese Cesare Pallavicino;
 Cavaliere Maurizio Baracco;
 Cavaliere Giuseppe Carabelli.

I quali concessionari si obbligano tutti e ciascuno solidalmente al pieno adempimento della presente convenzione.

Art. 2.

Al momento della consegna dell' opificio, i concessionari nominati all'articolo precedente dimostreranno con atto autentico di avere costituito per lo esercizio di Pietrarsa e di un altro stabilimento meccanico una Società Nazionale anonima del capitale di cinque milioni di lire (5,000,000), la quale assumerà definitivamente la presente convenzione, quando la medesima venga approvata dal Parlamento.

Art. 3.

La locazione durerà vent'anni decorribili dal giorno sedici luglio mille ottocento sessantatre, in cui fu fatta la consegna provvisoria al signor Jacopo Bozza.

La nuova impresa assume a proprio carico ogni responsabilità e qualunque impegno che avesse incontrato il signor Bozza durante la gestione provvisoria da lui tenuta fino al giorno della consegna, di cui all'articolo settimo della presente convenzione, come se quella gestione fosse stata condotta da essa impresa; la quale perciò tiene dispensato il Governo dal venire a qualsiasi resa e liquidazione di conti collo scaduto concessionario; lo tiene sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa che questi potesse elevare contro di lui, e si obbliga di regolare con esso signor Bozza ogni contabilità che si riferisca alla gestione provvisoria sopraccennata.

Non occorrerà quindi per parte del Governo alcun nuovo inventario, ma gli inventari descrittivi ed estimativi della consegna provvisoria fatta dal si-

gnor Bozza serviranno a determinare gli obblighi dell'impresa verso il Governo per il ricevimento, la manutenzione e la riconsegna di tutto quanto essa riceve in affitto giusta gli articoli settimo ed ottavo; ed il Governo cede all'impresa le ragioni che a lui potessero competere verso il signor Bozza per mancanze o deterioramenti verificatesi nello stabilimento durante la gestione provvisoria.

Art. 4.

In corrispettivo della concessione, l'Impresa pagherà l'annuo canone di:

Lire quarantacinquemila (45,000) pel primo quinquennio.

Lire cinquantamila (50,000) pel secondo quinquennio.

Lire sessantamila (60,000) pel terzo quinquennio,

Lire settantamila (70,000) pel quarto quinquennio.

Art. 5.

Qualora durante la locazione si rendesse possibile di utilizzare per la industria la Chiesa che sorge nello stabilimento, e l'area dalla medesima occupata, si pattuirà un supplemento di canone corrispondente all'aumento di valore che ne derivasse allo stabilimento.

L'aumento di valore si constaterà da arbitri che verranno eletti e pronunzieranno colle norme stabilite nella seconda parte dell'articolo nono.

Art. 6.

Il canone sarà versato alla Tesoreria di Napoli in buone monete d'oro o di argento, al corso legale e in rate trimestrali anticipate nel primo giorno del trimestre.

La prima rata trimestrale versata dal signor Bozza si avrà come pagata dalla nuova Impresa, la quale assume sopra di sè di regolare questa come ogni altra partita di contabilità collo scaduto concessionario.

Qualunque azione o ragione che avesse l'Impresa verso il Governo dipendentemente da questa convenzione non potrà farla valere, se non quando giustifichi di essere in corrente col pagamento del canone.

In caso di ritardo al pagamento protratto oltre ad un mese dalle scadenze delle rate trimestrali, decorrerà a favore del Governo l'interesse del sei per cento sulle somme dovute dall'epoca della regolare scadenza, e ciò senza bisogno di preventivo avviso o costituzione in mora.

Art. 7.

La riconsegna dello stabilimento al Governo e la consegna alla nuova Impresa si farà con un solo atto in concorso di un Commissario che verrà delegato dal Governo, dei signori concessionarii, e del signor Bozza o dei loro rappresentanti.

Il processo verbale si redigerà in triplice originale pel signor Bozza, per la nuova Impresa e pel Governo, e vi si uniranno le procure in forma legale dei Delegati alla consegna.

Ai due esemplari che debbono servire pel Governo e per la nuova Impresa si uniranno altresì la pianta e gli inventarii descrittivi ed estimativi che vennero fatti in occasione della consegna al signor Bozza, ed a cui si apporranno le firme di tutti gli intervenienti alla nuova consegna.

Art. 8.

L'impresa dovrà mantenere l'opificio per tutta la durata dell'affitto in lodevoli condizioni e atto al normale esercizio. Essa dovrà inoltre riconsegnare alla scadenza del contratto tutto quanto le sarà consegnato giusta l'articolo precedente, e tuttociò che venisse aggiunto o surrogato agli stabilimenti e ai mobili dell'opificio, giusta gli articoli decimo, dodicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo nelle condizioni e sul valore risultante dagli inventarii descrittivi ed estimativi della consegna.

Art. 9.

Si obbliga inoltre la *Impresa* a consegnare al *Governo* alla scadenza della locazione le quantità e qualità di ghisa, carbone ed altri materiali necessari al pieno esercizio dello stabilimento per almeno quattro mesi, secondo la media proporzionale del consumo verificatosi negli ultimi tre anni dell'amministrazione che allora anderà a cessare.

Il *Governo* acquisterà quei materiali al prezzo che verrà determinato da due arbitri nominati l'uno dal *Governo*, l'altro dall'*Impresa*. Ove il giudizio dei due arbitri non fosse concorde, essi ne eleggeranno un terzo che pronunzierà da solo, e qualora non si accordassero neppure in questa scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal Tribunale di Circondario di Napoli ad istanza della parte più diligente.

Il giudizio dei due arbitri o del terzo come sopra detti, sarà inappellabile e definitivo.

Art. 10.

I lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli stabili, e tutte le relative spese saranno a carico dell'*Impresa*.

Si fa eccezione unicamente per i casi di rovine o distruzioni cagionate da terremoto, da guerra od altri casi di forza irresistibile (art. 1601 LL. CC.) riconosciuti consimili a quelli testè accennati a giudizio discrezionale inappellabile dal *Governo*.

I casi d'incendio restano a carico della *Impresa*, la quale si obbliga di far assicurare tutto ciò che riceve in affitto colla presente convenzione, e di giustificare entro un mese dal giorno dell'approvazione del Parlamento la seguita assicurazione, ed alle rispettive scadenze il pagamento dei premi, con facoltà al *Governo* di provvedervi a spese della *Impresa* in caso di inadempimento.

Art. 11.

Il *Governo* farà eseguire ogni anno a cura degli

uffici tecnici, colla scorta degli inventarii di consegna, una ispezione in concorso di un rappresentante della Impresa, onde riconoscere lo stato di lodevole manutenzione e conservazione degli stabili e verificare se la Impresa vi abbia eseguito i lavori che stanno a suo carico giusta l'articolo precedente.

Se risultasse il bisogno di tali lavori non per anco fatti il Governo prescriverà un termine all'Impresa, trascorso il quale, senza che essa li abbia eseguiti, si faranno eseguire a tutto suo rischio e carico dal Governo, in conformità delle perizie che fossero state formate d'accordo fra le parti, e in difetto di queste o in caso di dissenso, da periti giudiziali.

Il Governo si rimborserà delle spese occorse per tali lavori sulla cauzione di cui all'articolo trentunesimo.

Art. 12.

Ogni qualvolta l'Impresa volesse fare delle sostanziali modificazioni o delle aggiunte ai fabbricati di proprietà governativa entro lo spazio attualmente occupato dallo stabilimento, giusta la pianta di cui all'articolo settimo; come pure ogniqualvolta volesse erigere nuovi fabbricati sull'area di proprietà governativa dovrà previamente chiederne il consenso al Governo, presentando il progetto dei lavori che intende eseguire.

Qualora il Governo acconsenta, l'Impresa potrà intraprendere i lavori attenendosi però nella esecuzione dei medesimi a quanto gli uffici tecnici prescriveranno, previe le necessarie verificazioni da farsi entro quindici giorni dalla presentazione del progetto.

Le nuove costruzioni di cui sopra saranno di proprietà del Governo, e quindi resteranno applicabili ad esse tutti i patti stipulati colla presente convenzione per gli stabili compresi nell'affitto.

La somma da pagarsi all'Impresa per le succennate costruzioni alla scadenza del contratto, verrà fissata

da periti che si eleggeranno e pronuncieranno colle norme pattuite coll'articolo quattordici.

Art. 13.

Gli stabili che l'Impresa acquistasse od erigesse fuori dello spazio dello stabilimento, delimitato nella pianta, di cui all'articolo settimo, in servizio od in aggiunta allo stabilimento medesimo, saranno acquistati dal Governo a prezzo di stima alla scadenza del contratto, quando vengano riconosciuti utili all'opificio dagli uffici tecnici che verranno a tal uopo delegati.

Art. 14.

Le stime di cui nel precedente articolo e nell'ultima parte dell'articolo dodici saranno fatte inappellabilmente da due arbitri o da un terzo da eleggersi colle norme dell'articolo nono; e avranno per base la utilità delle nuove costruzioni e degli stabili aggiunti, in rapporto allo stabilimento, o pure la spesa effettiva del loro costo, secondo che l'uno o l'altra risulti minore.

Art. 15.

Ogniquale volta che per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'articolo decimo o per intelligenze che avessero luogo durante la locazione, si facessero a spese del Governo delle nuove costruzioni o degli aumenti, o delle sostanziali modificazioni agli stabili concessi in affitto, se ne farà constare nell'inventario descrittivo, di cui all'articolo settimo e rimarranno ad esse applicabili tutti i patti stipulati nella presente convenzione per la consegna, per la manutenzione, per le riparazioni e per la riconsegna di cui agli articoli ottavo, decimo, dodicesimo, sedicesimo.

Art. 16.

Alla scadenza del contratto, gli stabili di proprietà governativa dovranno dalla Impresa riconsegnarsi ai Commissari che verranno dal Governo de-

legati per le necessarie verificazioni, e pel ricevimento in condizioni non deteriori a quelle risultanti dagli inventarii descrittivi di cui agli articoli 7 e 15.

Se si riscontrassero dei deterioramenti, il loro importo si constaterà da periti che verranno eletti, e pronunzieranno colle norme pattuite all'art. 9 e formerà credito del Governo verso l'Impresa.

Art. 17.

Tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, riparazione e rinnovazione della mobilia, delle macchine, degli strumenti, utensili, e in generale di tutto l'attrezzamento attaccato agli edifici o separato, senza eccezione di parti o di oggetti saranno a carico della Impresa.

Conseguentemente ogniquaivolta, malgrado la più accurata manutenzione corrente, le dette macchine, od altri oggetti per naturale inevitabile deperimento e per qualsiasi titolo, non si prestino più convenientemente all'uso a cui sono destinati, l'Impresa dovrà rinnovarli.

Si tiene fermo anche per la mobilia e per l'attrezzamento ciò che fu pattuito nella seconda e terza parte dell'art. 10.

Art. 18.

Qualora per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'art. 17, o per intelligenze prese durante la locazione si facessero degli aumenti e delle sostanziali modificazioni nella mobilia, nelle macchine o in generale nell'attrezzamento dell'opificio a spese del Governo, se ne farà constare negli inventari estimativi, di cui all'articolo 7, per gli effetti della manutenzione e rinnovazione e della consegna e dei conguagli di cui agli articoli 8, 17 e 19.

Art. 19.

Alla scadenza della locazione si farà un nuovo inventario estimativo della mobilia, delle macchine,

degli strumenti, degli utensili che l'Impresa deve riconsegnare giusta l'art. 8.

Dal confronto di questo inventario con quello di cui agli art. 7 e 18 si rileverà se il valore complessivo della mobilia, delle macchine, degli strumenti, degli utensili, e in generale dell'attrezzamento dell'edificio sia diminuito od accresciuto.

Nel primo caso l'Impresa dovrà compensare al Governo la differenza. Nel secondo, la eccedenza di valore sarà tutta compensata alla Impresa, qualora sia maggiore del cinque per cento sul valore primitivo.

Se la eccedenza fosse in una proporzione minore l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso.

Art. 20.

Il Governo si riserva la facoltà di acquistare a prezzo di stima le macchine che la Impresa avesse introdotto nello stabilimento, ed in aggiunta a quelle ricevute in affitto.

La stima di tali macchine sarà fatta colle norme stabilite nella seconda parte dell'art. 14.

Art. 21.

Il Governo si riserva la facoltà di ritirare anche prima della scadenza dell'affitto, le macchine di uso esclusivo dell'artiglieria che tuttora si trovassero nello stabilimento, quando siano ultimati i lavori, al di cui compimento esse abbisognano.

Art. 22.

All'atto della consegna l'Impresa dichiarerà quali fra gli impiegati governativi addetti allo stabilimento voglia conservare al proprio servizio corrispondendo loro lo stipendio in misura non minore dell'attuale.

L'Impresa è libera per altro di licenziare in ogni tempo gli impiegati suddetti, nel qual caso il Governo corrisponderà ai medesimi ed alle loro famiglie la pensione di dritto che loro sarebbe spettata all'epoca della seguita consegna dello stabilimento;

non computato quindi il servizio prestato alla Impresa.

Art. 23.

L'Impresa sarà libera di licenziare quelli fra gli operai di Pietrarsa, già assunti dallo scaduto concessionario, che non credesse di mantenere al proprio servizio.

Però all'atto del licenziamento l'Impresa corrisponderà a ciascun individuo licenziato per infermità o vecchiaia, un semestre della paga od assegno di cui fosse provvisto a quell'epoca.

Art. 24.

L'Impresa subentrerà al Governo in tutti gli oneri ed impegni che il medesimo aveva assunti fino al giorno della consegna fatta al signor Bozza per provviste di materie prime, strumenti, macchine od altro in servizio dello stabilimento, rimanendo però fermo quanto fu convenuto colla seconda parte degli articoli 3 e 6.

Art. 25.

Tutti i lavori di cui giusta l'art. 23, e il secondo periodo dell'art. 24 della convenzione 10 gennaio 1863 venne commesso il proseguimento e l'ultimazione al signor Bozza, e si trovassero tuttora in corso all'atto della consegna alla nuova Impresa, dovranno dalla Impresa medesima proseguirsi ed ultimarsi alle condizioni intese fra il signor Bozza ed il Governo.

Art. 26.

Il Governo si obbliga di dare alla Impresa delle commissioni di lavoro in servizio del Ministero della guerra pel montare complessivo di lire cinquecentomila (500,000) comprese le commissioni già date di adempimento di questo patto pel montare di lire dugento settantasettemila seicento dieci.

Rimangono ferme anche per le commissioni, di cui nel presente articolo, le condizioni intese col signor Bozza.

Art. 27.

In casi di guerra o di straordinari bisogni, il di cui apprezzamento è riservato esclusivamente ed inappellabilmente al discrezionale giudizio del Governo, l'Impresa dietro avviso ricevutone dal medesimo, sarà obbligata a sospendere qualunque altro lavoro non governativo, ed a fabbricare quei materiali da guerra ed ordigni meccanici che le saranno ordinati, e che la natura dello stabilimento comporta.

I prezzi saranno fissati di accordo e colle norme dell'art. 9, ma qualsiasi controversia pel prezzo, non darà diritto all'Impresa di rifiutarsi a cominciare i lavori o di sospenderne la esecuzione.

Art. 28.

Sarà sempre in facoltà dell'amministrazione pubblica di delegare ufficiali e capi officina di propria confidenza per dirigere, controllare ed invigilare l'eseguimento sia delle nuove commissioni, sia dei lavori in corso di cui si affidasse il compimento alla Impresa, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

Art. 29.

In generale sarà sempre in facoltà del Governo, di far sorvegliare la puntuale esecuzione di tutti e singoli gli obblighi assunti dalla Impresa colla presente convenzione per mezzo degli agenti e nei modi e tempi che stimerà opportuni.

L'impresa assume per sè e per tutti i proprii dipendenti l'obbligo di prestarsi, affinchè gli agenti del Governo non incontrino veruno ostacolo nell'adempimento del loro mandato.

Art. 30.

In ispecialità il Governo si riserva di esigere e vegliare in ogni tempo che tutte le commissioni governative, salve diverse intelligenze da prendersi fra le parti, quando le credano di reciproco interesse, sieno esaurite nello stabilimento di Pietrarsa, e non altrove.

Art. 31.

In garanzia di tutti gli obblighi assunti colla presente convenzione, l'Impresa dovrà prima della consegna, di cui all'art. 7, prestare al Governo una cauzione di lire quattrocentomila in titoli di rendita italiana.

Art. 32.

Le spese che il Governo facesse a carico della Impresa pei titoli, di cui agli articoli 10 e 11, e per qualsiasi altra si rifonderanno sulla cauzione.

E quando ciò avvenisse, l'Impresa dovrà reintegrare la cauzione entro il termine che le verrà fissato dal Governo.

Art. 33.

La cauzione, di cui ai precedenti articoli, verrà restituita al termine della locazione, previa la consegna, di cui all'art. 8, e la verificata insussistenza di qualsiasi debito dipendentemente dalla presente convenzione.

Potrà pure essere restituita anche pendente la locazione una porzione della cauzione non maggiore della metà in rate non minore di lire 20,000 quante volte l'Impresa giustifichi per mezzo di stima inappellabile dell'Ufficio tecnico, che verrà a tale uopo delegato, di avere aggiunto allo stabilimento nuovi immobili liberi da ogni vincolo, che abbiano le condizioni volute dall'art. 13, per l'acquisto da farsene dal Governo; e il cui valore sia superiore di un terzo alla porzione di cauzione da restituirsi.

In tal caso le fabbriche e i macchinismi di cui sopra verranno prima della restituzione vincolati ad ipoteca nelle forme di legge.

Art. 34.

a) La mora al pagamento di un'annualità di canone;

b) La erogazione della cauzione per uno dei titoli accennati all'art. 32, per un'importo uguale ad

un'annualità di canone senza che la cauzione sia stata reintegrata nel termine fissato dal Governo;

c) La mancanza od un deperimento di ciò che fu consegnato alla Impresa, per un valore eguale ad una annualità di canone, e non giustificata in maniera giudicata attendibile dal Governo;

d) Il rifiuto dell'Impresa alla puntuale osservanza dell'art. 27, daranno luogo, se così parerà e piacerà al Governo, all'immediato scioglimento della presente convenzione, ed al riaffitto dello stabilimento a rischio e spesa dell'Impresa. — E ciò senza pregiudizio di qualsiasi azione e ragione competente al Governo per qualunque siasi infrazione del presente contratto, e senz'obbligo alcuno di atti giudiziari.

Art. 35.

Si pattuisce espressamente che l'Impresa concessionaria non potrà mai sublocare nè in tutto nè in parte l'opificio ricevuto in affitto, nè in altro modo cedere ad altri in tutto od in parte il presente contratto, se non previo il consenso del Governo, salvo quanto fu pattuito all'articolo secondo.

Art. 36.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per la riduzione del presente contratto a pubblico instrumento.

Articolo addizionale.

La consegna, di cui all'art. 7 della convenzione 20 settembre 1863, si fa in via provvisoria, come quella precedentemente fatta al sig. Iacopo Bozza in forza dell'articolo addizionale al contratto 10 gennaio 1863, e quindi sotto riserva dell'approvazione per parte del Parlamento, ed esclusa ogni responsabilità del Governo.

Qualora il Parlamento non avesse presa una deliberazione sulla convenzione 20 settembre entro il cor-

rente anno, sarà libero alla Impresa di ritirarsi e di sciogliersi dal contratto.

In tal caso, ed anche qualora il Parlamento non approvasse la convenzione, fermo quanto si è convenuto nella seconda parte dell'art. 3 della medesima, si statuisce quanto segue:

Primo — Le migliorie e le riparazioni fatte dal giorno della consegna al sig. Bozza fino all'ultimo dicembre 1863, o fino al giorno della deliberazione reiettiva del Parlamento, alle fabbriche ed all'attrezzamento dell'opificio, saranno compensate dal Governo all'Impresa, secondo la stima che ne verrà formata colle norme stabilite dell'art. 14 del contratto 20 settembre.

Secondo. — L'impresa sarà in facoltà di rimanere nello stabilimento di Pietrarsa per un tempo non maggiore di sei mesi per compiere tutti i lavori che vi avesse incominciato di commissione sia privata, sia governativa;

Terzo. — Alla scadenza del semestre di cui all'articolo secondo, verranno restituite all'impresa le rate trimestrali di canone pagate; si procederà alla riconsegna dello stabilimento, giusta gli articoli ottavo, sedicesimo, diciannovesimo, e verrà restituita la cauzione a norma dell'articolo trentatreesimo.

Pel direttore generale L. De Margherita.

Per la esatta osservanza di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente atto, le parti hanno eletto il loro domicilio legale in Napoli, cioè il signor direttore del Demanio e delle Tasse nel palazzo del suo pubblico ufficio sito nel locale di San Giacomo, ed i signori cavalieri Macry e Baracco nella strada Monte di Dio numero settantacinque; il signor Serra duca di Cardinale alla strada Ponte di Chiaia, numero cinque, ed il signor cavaliere Carabelli, strada Magnocavallo, numero ottanta.

Il presente atto è stato dal segretario capo, nella

Pel Direttore generale
L. De Margherita

sala di udienza della prefettura di Napoli, fatto, letto e pubblicato oggi sopra indicato giorno, mese ed anno a chiara ed intelligibile voce, innanzi al signor prefetto della provincia, alle parti interessate ed ai testimoni presenti, dai quali tutti si è firmato e sottoscritto. Firmati: Rodolfo D'Afflitto — Cantamessa Vincenzo — cavaliere Gregorio Macry — il duca di Cardinale Luciano Serra — cavaliere Maurizio Baracco — cavaliere Giuseppe Carabelli — Filippo Cario, testimonio — Ottavio Bausi, testimonio — il segretario capo, Carlo D'Addosio.

Approvato in seduta Del 17 febbrajo 1864
Il Presidente Del Senato
Selapè

ATTERGATO.

Copia. A sua eccellenza il signor ministro delle finanze.

Eccellenza, in seguito ai dispiacevoli avvenimenti di Pietrarsa ed al tentato assassinio sulla mia persona, e considerando inoltre

Che tanto la Commissione del Senato, quanto la Camera elettiva opinano, per quanto si dice, che le condizioni con le quali ho preso in affitto lo stabilimento di Pietrarsa sieno onerose pel Governo, mentre nella mia coscienza credo che il canone, la garanzia data e gli altri patti da me assunti sono il massimo che si possa concedere per quello stabilimento; considerando altresì ch'io non troverei nè ragionevole, nè equo l'aumentare il canone stabilito, che in conseguenza l'approvazione parlamentaria riservata nel contratto non potrebbe essermi accordata, e quindi sarei costretto di restituire lo stabilimento in un'epoca non molto lontana; per queste considerazioni sono venuto nella determinazione di

rinunziare a favore del Governo al suo contratto del
10 gennaio andante anno, e prego quindi V. E. di
volere disporre per la riconsegna dello stabilimento
a termini del contratto e della legge.

Napoli, il 30 settembre 1863.

Di Vostra Eccellenza, devotissimo servitore
LACOPO BOZZA.

Per uso amministrativo, notaio Ercole de Rossi,
di Napoli.

Visto — Il Prefetto D'Afflitto.

Per copia conforme:]

Il segretario capo
CARLO D'ADDOSIO.